SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 maggio 2007, n. **63**.

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dei sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Pag. 4

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune . . . Pag. 7

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2007.

Incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo eco-compatibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2007.

Organizzazione, composizione, funzionamento e risorse dell'Osservatorio nazionale del turismo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207 . . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Malacalza Riccardo Gerolamo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 11

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Giuggioli Giulio Enzo Simone, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 12

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Schmidt Jurgen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta . . . . Pag. 13

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 maggio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, terza e quarta tranche . . . . Pag. 14

DECRETO 10 maggio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021, dodicesima e tredicesima tranche. Pag. 15

Ministero della salute

DECRETO 30 aprile 2007.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Panna», in Scarperia . . . . Pag. 17

DECRETO 30 aprile 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Entraque», in Entracque, e indicazioni sulle etichette, al fine dell'imbottigliamento e della vendita . . . . Pag. 17

DECRETO 30 aprile 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Altea», in Scheggia e Pascelupo, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. Pag. 18

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 19 aprile 2007.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, presso l'INPS di Avellino. . . . . Pag. 19

DECRETO 20 aprile 2007.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Bari. Pag. 19

DECRETO 20 aprile 2007.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'apposita speciale commissione del Comitato provinciale INPS di Bari . . . . Pag. 22

DECRETO 20 aprile 2007.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nell'apposita speciale commissione del Comitato provinciale INPS di Bari. Pag. 23

DECRETO 20 aprile 2007.

Nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nell'apposita speciale commissione del Comitato provinciale INPS di Bari . . . . Pag. 24

DECRETO 26 aprile 2007.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione per l'integrazione salariale degli operai agricoli, presso l'INPS di Treviso . . . . Pag. 25

DECRETO 3 maggio 2007.

Determinazione delle tariffe minime orarie di facchinaggio, nella provincia di Pesaro e Urbino, per l'anno 2007. Pag. 25

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 4 aprile 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Le Signorie», in Civitella Val di Chiana . . . . . . Pag. 31

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 9 maggio 2007.

Conferimento, al Consorzio di tutela del vino «Chianti Classico», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Vinsanto del Chianti Classico» . . . . Pag. 31

DECRETO 9 maggio 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela dei vini Montecucco a D.O.C., in Arcidosso, dell'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Pag. 33

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 12 aprile 2007.

Modifica del decreto 28 novembre 2000, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca . . . . Pag. 34

DECRETO 3 maggio 2007.

Modifica del decreto 17 luglio 2002, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca . . . . Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano. Pag. 37

Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 24 aprile 2007.

Istituzione ed attivazione della sezione operativa territoriale di Corigliano Calabro. . . . . Pag. 37

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 11 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Ivrea. Pag. 38

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 7 maggio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Bondenza» (acido ibandronico) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 149/2007). . . Pag. 38

DETERMINAZIONE 7 maggio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Prialt» (ziconotide) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 150/2007) . . . . Pag. 40

Istituto superiore di sanità

DECRETO 8 maggio 2007.

Modifica al decreto del 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio . . . . Pag. 41

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

DECRETO 10 aprile 2007.

Regolamento che disciplina le modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303. . . . . Pag. 42

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 8 maggio 2007, n. **20.**

Modalità per l'utilizzo del bonifico per effettuare i versamenti nelle tesorerie statali. Pag. 49

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . Pag. 52

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. . . . . Pag. 54

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Pag. 56

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Pag. 57

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223 . . . . Pag. 57

Ministero dello sviluppo economico:

Comunicato relativo al decreto 18 dicembre 2006 recante «Aggiornamento della procedura di emergenza climatica». Pag. 57

Autorizzazioni al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'Organismo Sicurcert S.r.l., in Pistoia . . . . Pag. 57

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Domanda di registrazione della denominazione «Nošovické Kysané Zelí», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. . . . . Pag. 58

Domanda di registrazione della denominazione «Carne de Bísaro Transmontano» o «Carne de Porco Transmontano», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari . . . . Pag. 58

Domanda di modifica della denominazione «Olives Noires de Nyons», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari . . . . Pag. 59

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Individuazione di associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni . . . . Pag. 59

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ethrane» . . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ossitocina Mayne Pharma» . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Plasmasafe». . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Microser» . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ferro Gluconato». Pag. 60

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2007, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 118

MINISTERO DELL'INTERNO

244º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

07A04170

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 2007, n. **63**.

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dei sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 32, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, che individua i soggetti abilitati alla costitizione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il successivo articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, che prevede che il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonché i poteri di vigilanza dell'amministrazione finanziaria, le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi e la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria;

Visto l'articolo 37, comma 14-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall'articolo 1, comma 293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale resta ferma la disposizione di cui al citato articolo 40, del decreto legislativo n. 241 del 1997, e che i regolamenti ivi previsti possono, comunque, essere adottati, qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale;

Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi del citato articolo 40, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007, nel quale si chiede che l'Amministrazione valuti se l'operatività graduale del nuovo sistema assicuri la corretta esecuzione degli obblighi immediatamente precettivi recati dallo schema proposto;

Considerato che l'entrata in vigore delle disposizioni, volte alla razionalizzazione e semplificazione del sistema di gestione dei flussi dichiarativi e alla ottimizzazione delle scadenze concernenti l'assistenza fiscale, è stata modulata in relazione all'entità dell'impatto sui soggetti interessati, al fine di assicurare la corretta esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-5865/UCL del 12 aprile 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

1. Nell'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, di seguito denominato decreto n. 164 del 1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo.».

Art. 2.
Dichiarazione integrativa

1. Nell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 25 ottobre» e dopo le parole: «siano riscontrati errori,» sono inserite le seguenti: «che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero».

Art. 3.
Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti

1. Nell'articolo 16 del decreto n. 164 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 25 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni»;

2. nella lettera *b)*, le parole: «entro il 30 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 giugno di ciascun anno»;

3. nella lettera *c)*, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «25 giugno» e le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 novembre»;

b) al comma 2, le parole: «15 novembre», sono sostituite dalle seguenti: «10 novembre»;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, l'Agenzia delle entrate provvede a:

a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;

b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facoltà è riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;

c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta.».

Art. 4.
Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta

1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, nella lettera *b)* le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ciascun anno» e nella lettera *c)* le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «25 giugno».

Art. 5.
Disposizioni attuative

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 giugno 2007, sentite le organizzazioni rappresentative dei soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono definite le modalità per una graduale attuazione, a partire dalle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2007, delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)* e comma 4-*bis*, del decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente regolamento.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *c)* e all'articolo 4 entrano in vigore dal 1° gennaio 2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 maggio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 176

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 32 e 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1997 n. 174 è il seguente:

«Art. 32 *(Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale)*. — 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera *a)* se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province;

c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, previa delega della propria associazione nazionale;

d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.».

«Art. 40 *(Disposizioni di attuazione)*. — 1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;

b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l'osseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili; *c)* la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;

d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.».

— Il testo dell'art. 37, comma 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2006, n. 153, è il seguente:

«Art. 37 *(Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario)*. — *(Omissis)*.

14-*bis*. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato art. 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.».

— La legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2006, n. 299.

— L'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, «Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1999, n. 15, reca: «Art. 1 (Riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale».

— Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, «Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1999, n. 135.

— La legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 2000, n. 177.

— Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«Art. 23 *(Istituzione del ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal presente decreto:

«Art. 13 *(Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi)*. — 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:

a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo.

3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione con le modalità di cui alla lettera *b)*, del comma 1, del presente articolo a condizione che:

a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione;

b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purché uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3.

5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo:

a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;

b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il decreto direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.

6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con decreto del Dipartimento delle entrate».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente decreto:

Art. 14 *(Dichiarazione integrativa)*. — 1. I contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative rivolgendosi, *entro il 25 ottobre* dell'anno di presentazione della dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscon-

trati errori, *che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero* la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 *(Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti)*. — 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, provvedono a:

a) *comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 25 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni»;*

b) consegnare al contribuente, *entro il 15 giugno di ciascun anno,* copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il *25 giugno* di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il *10 novembre* successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14;

d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono effettuate entro il *10 novembre* di ciascun anno.

3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto conto delle risultanze della documentazione esibita e delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto.

4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i propri soci od associati.

4-bis. *Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera* a)*, l'Agenzia delle entrate provvede a:*

a) *fornire al CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;*

b) *rendere disponibili al sostituti d'imposta, in via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui al comma 3, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facoltà è riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;*

c) *fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta.».*

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 *(Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta)*. — 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

b) consegnare al sostituito, *entro il 31 maggio di ciascun anno,* copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il *25 giugno* di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti può prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalità stabilite all'art. 16.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 34, comma 4 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è il seguente:

«Art. 34 *(Attività)*. — *(Omissis)*.

4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e *l)* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 32, svolgono le attività di cui alle lettere da *c)* a *f)* del comma 3.».

— Per il testo dell'art. 16 comma 1, lettera *a)* e comma 4-*bis* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 si veda la nota all'art. 3.

07G0078

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in sesta seduta comune, il 30 maggio 2007, alle ore 14, con il seguente

Ordine del giorno

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

07A04475

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2007.

Incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, n. 167, con il quale le funzioni in materia di turismo di cui al sopra citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 sono state delegate al vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare l'art. 1, comma n. 1228, che, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, prevede, per l'anno 2007, l'autorizzazione di una spesa di 48 milioni di euro destinati all'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e alla promozione di forme di turismo ecocompatibile;

Ritenuto di dover attivare le procedure di intervento ai sensi dell'art. 1, n. 1228 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 298 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 con la quale è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo la somma di 48 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1228 della legge finanziaria;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2007, con osservazioni recepite nel presente decreto

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le finalità degli interventi di cui al presente decreto sono quelle di favorire una più ampia e migliore prestazione dei servizi resi dalle imprese del comparto turistico nonché consentire la realizzazione di iniziative di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, volte in particolare a destagionalizzare e diffondere i flussi turistici sul territorio nazionale.

Art. 2.

Individuazione degli interventi
e ripartizione delle risorse

1. La disponibilità finanziaria, per lo sviluppo del settore del turismo ed il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, di cui all'art. 1, comma n. 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così ripartita:

a) in quanto al 70% delle risorse disponibili, per il miglioramento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricettiva delle piccole e medie imprese, mediante investimenti finalizzati all'adeguamento delle strutture e dei servizi a standard di qualità, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'eventuale assunzione della proprietà delle strutture medesime in capo ai soggetti che ne hanno la gestione. Le risorse, integrate anche da altre disponibilità finanziarie nazionali e comunitarie, saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati che potranno essere assegnati a:

1. imprese turistiche che intendano adeguare i loro impianti ed i loro servizi anche al fine di aderire a circuiti di prenotazione di rilievo internazionale già esistenti;

2. imprese turistiche che intendano costituire forme associate di promozione e/o commercializzazione di servizi caratterizzati dalla attribuzione di un marchio, anche specialistico per segmenti di clientela, destinato ad essere diffuso in ambito sopranazionale.

b) in quanto al 30 % delle risorse disponibili, per il cofinanziamento di progetti di eccellenza volti alla promozione e allo sviluppo di forme di turismo ecocompatibile. In particolare, le risorse dovranno essere priori-

tariamente destinate a cofinanziare, nella misura massima del 70%, iniziative presentate dalle regioni o d'intesa con le regioni da enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, attraverso la conclusione di appositi accordi di programma, in favore del:

1. turismo montano;

2. turismo in bicicletta;

3. turismo legato all'attività sportiva e ricreativa del golf.

2. Con atti del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo adottati in raccordo con le regioni, sono attuate le misure di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, con la definizione della tipologia di agevolazione, con l'individuazione dei criteri e delle modalità per la presentazione e la valutazione delle domande e per l'erogazione delle agevolazioni, prioritariamente attraverso la conclusione di appositi accordi di programma con le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente. Il processo di valutazione dei criteri, e delle proposte di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* è assolto da un apposito comitato paritetico tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e le regioni.

Art. 3.

Clausola di salvaguardia

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze alle stesse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione, e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo
RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 246

07A04187

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2007.

Organizzazione, composizione, funzionamento e risorse dell'Osservatorio nazionale del turismo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, n. 167, che ha delegato al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Francesco Rutelli, le funzioni in materia di turismo;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207 «Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto in particolare l'art. 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, che istituisce l'Osservatorio nazionale del turismo con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema e che demanda ad un successivo provvedimento la definizione dell'organizzazione, della composizione, del funzionamento e delle risorse dell'Osservatorio nazionale del Turismo;

Visto l'art. 1, comma n. 1229 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo;

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 con la quale è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo la somma di 2 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1229 della legge finanziaria;

Considerato che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo ha competenza in materia di studi, ricerche, raccolta di dati statistici, monitoraggio degli investimenti e dell'occupazione inerenti il fenomeno turistico;

Considerato che il Comitato delle politiche turistiche nella seduta del 14 dicembre 2006 ha acquisito l'ipotesi progettuale allegata senza formulare osservazioni se non quella di prevedere idonee forme di monitoraggio dei flussi turistici che interessano le città d'arte particolarmente soggette al fenomeno dell'escursionismo,

anche al fine di elaborare proposte per rendere disponibili risorse economiche aggiuntive per compensare i maggiori oneri sostenuti dalle amministrazioni locali per taluni servizi pubblici;

Ritenuto opportuno regolare i rapporti tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e l'Unioncamere con apposita Convenzione, avendo acquisito la disponibilità della stessa Unioncamere a partecipare, anche finanziariamente, alle attività di ricerca dell'Osservatorio nazionale del turismo;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 1º febbraio 2007, con osservazioni recepite nel presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Per lo svolgimento dei compiti previsti nell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, l'Osservatorio nazionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio, ha sede in Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Art. 2.

1. Al fine della individuazione delle strategie e del coordinamento dell'attività svolta dall'Osservatorio, è istituito un Comitato direttivo presieduto dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e composto da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con funzioni di coordinatore, da tre esperti, designati dalla stessa Conferenza, da un rappresentante designato dalla Banca d'Italia e da due rappresentanti designati dall'Unioncamere. Alle riunioni del Comitato è invitato un rappresentante dell'Istat.

2. I componenti del Comitato direttivo dell'osservatorio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Le funzioni di segreteria, organizzazione e gestione delle risorse statali dell'Osservatorio sono svolte da un Servizio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Per le spese di funzionamento e di assistenza tecnica potranno essere utilizzate risorse non superiori al 3% della complessiva disponibilità dell'Osservatorio.

4. La partecipazione al Comitato direttivo dell'osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 3.

1. Il Presidente rappresenta l'Osservatorio in tutte le sedi nazionali ed internazionali, fatta salva la possibilità di delegare i membri dello stesso Comitato.

2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal coordinatore.

3. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, il Comitato direttivo dell'osservatorio disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni, nonché le modalità di elaborazione e tenuta dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attività dell'organismo.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno il Comitato direttivo delibera il programma annuale di attività dell'Osservatorio per l'anno seguente, anche sulla base delle indicazioni del Comitato per le politiche turistiche. In caso di necessità l'Osservatorio ha la possibilità di deliberare indagini o studi, anche a campione, al di fuori del predetto programma annuale.

6. Agli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio si provvede mediante le risorse previste nel capitolo «Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione» di competenza del Dipartimento dello sviluppo e competitività del turismo e attraverso la stipula di apposite convenzioni con l'Unioncamere o altri enti pubblici anche territoriali.

7. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Osservatorio approva i risultati conseguiti nel corso dell'anno precedente che vengono trasmessi al Comitato per le politiche turistiche.

Art. 4.

1. Per specifiche esigenze inerenti ad attività comprese nel programma di cui al precedente articolo, l'Osservatorio nazionale del turismo può procedere all'affidamento di incarichi attraverso procedure ad evidenza pubblica a soggetti di comprovata esperienza.

2. L'affidamento di tali incarichi deve essere previsto nell'ambito della programmazione annuale delle attività, assieme alla quantificazione della spesa a tal fine prevista. Al relativo onere si provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Art. 5.

In fase di prima attuazione il programma di attività per l'anno 2007 è costituito dal documento allegato al presente decreto, che potrà essere comunque modificato e integrato dal Comitato direttivo assicurando l'invarianza della spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
con delega al turismo
RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 385

07A04316

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Malacalza Riccardo Gerolamo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Malacalza Riccardo Gerolamo, nato il 4 agosto 1980 a Bobbio (Piacenza - Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) cui è iscritto dal 23 novembre 2006 ai fini dell'iscrizione all'albo degli «avvocati» e dell'esercizio della omonima professione in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Milano in data 14 aprile 2005 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 16 ottobre 2006;

Preso atto che il sig. Malacalza risulta iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati di Milano come «avvocato stabilito» dal 14 dicembre 2006;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2007;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nel parere in atti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Malacalza Riccardo Gerolamo, nato il 4 agosto 1980 a Bobbio (Piacenza - Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato le seguenti:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);

4) diritto processuale civile;

5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati

07A04208

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Giuggioli Giulio Enzo Simone, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Giuggioli Giulio Enzo Simone, nato il 6 settembre 1978 a Milano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» cui è iscritto dal 2 novembre 2006, ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di «avvocato» in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in Giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Milano in data 11 ottobre 2002 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn, y Ciencia» spagnolo dell'8 settembre 2006;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 9 marzo 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Giuggioli Giulio Enzo Simone, nato il 6 settembre 1978 a Milano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata ntizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato le seguenti:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);

4) diritto processuale civile;

5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A04209

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Schmidt Jurgen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Schmidt Jurgen, nato a Leutenbach (Germania) il 16 gennaio 1957, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei propri titoli accademico-professionali conseguiti in Germania di «Diplom Psychologen» - rilasciato dalla «Universitat Hamburg» in data 22 maggio 1984, e della «Approbation als Psychologisher Psychotherapeut», rilasciata dal «Ministero Statale di Baviera per il lavoro, l'ordine sociale, la famiglia, donne e sanità» di Monaco (Germania) in data 4 gennaio 1999, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» e della attività di «psicoterapeuta»;

Considerato che il richiedente è in possesso dell'iscrizione al «Registro dei medici» tenuto dall'«Associazione dei medici convenzionati di Monaco» quale psicologo psicoterapeuta e produce documentazione relativa a tirocinio, insegnamento ed attività professionale;

Preso atto che da dichiarazione dell'Autorità competente tedesca di giugno 2006 risulta che il sig. Schmidt è in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta in Germania;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», sezione A dell'albo professionale e dell'attività di «psicoterapeuta», per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Schmidt Jurgen, nato a Leutenbach (Germania) il 16 gennaio 1957, cittadino tedesco, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sezione A, e degli «psicoterapeuti» e l'esercizio della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04210

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito, pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 maggio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.574 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2007 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 10 aprile 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 aprile 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 aprile 2007, entro le ore 11 del giorno 15 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 aprile 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che

abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 aprile 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 maggio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 maggio 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'11 settembre 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04388

DECRETO 10 maggio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti egli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 maggio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.574 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 8 marzo, 7 aprile, 12 giugno 2006, 9 febbraio e 9 marzo 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto dell'8 marzo 2006, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 marzo 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto 26 gennaio 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 marzo 2006, entro le ore 11 del giorno 15 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'8 marzo.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 marzo 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. «quindicennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 maggio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinque giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 maggio 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 marzo 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04389

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 aprile 2007.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Panna», in Scarperia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 26 marzo 2007, con la quale la società Sanpellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Lodovico il Moro n. 35, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Panna» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Panna» nel comune di Scarperia (Firenze) in «Acqua Panna»;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 1998, n. 3106-065 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Panna»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Panna» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Panna» nel comune di Scarperia (Firenze) in «Acqua Panna».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta provinciale competente per territorio.

Roma, 30 aprile 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A04162

DECRETO 30 aprile 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Entraque», in Entracque, e indicazioni sulle etichette, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 8 ottobre 2002, con la quale il sindaco del comune di Entracque (Cuneo) ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Entraque» che sgorga dalla sorgente «Recistel» ubicata nell'ambito del permesso di ricerca sito in località «Piano» nel territorio del comune di Entracque (Cuneo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire con note del 23 giugno 2003, del 2 novembre 2004, del 24 maggio 2005, del 25 luglio 2005 e del 19 marzo 2007;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 15 aprile 2003, del 18 novembre 2003, del 20 aprile 2005, del 21 dicembre 2006 e da ultimo il parere espresso nella seduta del 5 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Entraque» che sgorga dalla sorgente «Recistel» ubicata nell'ambito del permesso di ricerca sito in località «Piano» nel territorio del comune di Entracque (Cuneo).

2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti :«Può avere effetti diuretici; è indicata nelle diete povere di sodio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 30 aprile 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A04163

DECRETO 30 aprile 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Altea», in Scheggia e Pascelupo, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 14 novembre 2005, con la quale la società Motette S.r.l. con sede nel comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia), località Molino delle Ogne, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Altea» (originariamente denominata «Preziosa») che sgorga dall'omonima sorgente ubicata nell'ambito del permesso di ricerca «Valdorbia» sito nel territorio del comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione pervenuta con nota del 23 febbraio 2007;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 1º febbraio 2007 e del 5 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Altea» che sgorga dall'omonima sorgente ubicata nell'ambito del permesso di ricerca «Valdorbia» sito nel territorio del comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 30 aprile 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A04164

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 aprile 2007.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, presso l'INPS di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della predetta Commissione per il quadriennio 2007-2011;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali effettuate sulla base delle richieste dello scrivente del 5 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, la commissione provinciale presso la sede locale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è così composta:

Presidente: Direttore *protempore* della Direzione provinciale del lavoro di Avellino;

membro effettivo: Direttore *protempore* della sede dell'INPS di Avellino;

membro effettivo: funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Rappresentanti dei lavoratori

C.G.I.L.:

membro effettivo: sig. Gagliardi Felice, nato il 12 gennaio 1963 a Solofra ed ivi residente alla via Celentane, 28;

membro supplente: sig. Vece Aniello, nato il 20 marzo 1964 ad Acerno (Salerno) ed ivi residente alla via Potolicchio;

C.I.S.L.:

membro effettivo: sig. Colarusso Carlo, nato il 17 marzo 1946 a Taurasi e residente a Cervinara alla via Aldo Moro;

membro supplente: sig.ra Roca Grazia, nata il 4 luglio 1957 ad Avellino ed ivi residente alla contrada S. Eustachio Pennini, 111;

U.I.L.:

membro effettivo: sig. Forte Giacomantonio, il 15 marzo 1949 a Lapio e domiciliato c/o UIL in via F.lli Bisogno, 27/A - Avellino;

membro supplente: sig. Clericuzio Raimondo, nato il 27 giugno 1946 a Mirabella Eclano (Avellino) e residente in Taurasi (Avellino) alla via Adone Zoli.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

C.N.C.D.:

membro effettivo: ragionier Contento Roberto, nato il 27 novembre 1951 a Nocera Inferiore (Avellino) e domiciliato la C.N.C.D. via Iannacchini, 11 - Avellino;

membro supplente: ragionier Contento Giovanni, nato il 1° aprile 1954 a Nocera Inferiore (Salerno) e domiciliato c/o la C.N.C.D. via Iannacchini, 11 - Avellino;

C.I.A.:

membro effettivo: sig.ra Di Marzo Maria, nata il 18 gennaio 1964 a Tufo (Avellino) ed ivi residente alla località Torricino n. 5;

membro supplente: sig. Renzulli Michele, nato il 14 ottobre 1937 a Parigi e residente a Monteforte Irpino (Avellino) alla via Taverna Campanile, 286.

U.P.A.:

membro effettivo: dott Anchinico Antonio, nato il 30 dicembre 1973 ad Ariano Irpino (Avellino) e residente in Montecalvo Irpino (Avellino) al viale Europa, 45;

membro supplente: ragioniera Barbato Simona, nata il 17 luglio 1980 a Napoli e residente in Baiano (Avellino) alla via Togliatti, 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni da detta pubblicazione.

Avellino, 19 aprile 2007

Il direttore provinciale: BIONDI

07A04282

DECRETO 20 aprile 2007.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con

gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, che modifica e converte il decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75, che stabilisce: «La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento»;

Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente l'abolizione del Foglio degli annunzi legali della provincia;

Rilevata la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari;

Viste le circolari ministeriali n. 31/1989 del 14 aprile 1989 e n. 16822 del 26 giugno 1990, con le quali sono state impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali dell'I.N.P.S. in attuazione della suddetta legge n. 88/1989;

Visto il decreto n. 1410 del 17 febbraio 2003 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Bari;

Considerato che la selezione da operare per la individuazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative alle quali chiedere le designazioni ai fini delle nomine è da porre in relazione al numero dei membri previsto dal della legge n. 88/1989 citata;

Tenuto conto che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale delle organizzazioni sindacali — alle quali è stato inviato atto di interpello — viene formato sulla base dei seguenti interconnessi criteri di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata sulla base dei dati forniti dalle Organizzazioni sindacali;

b) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative nella provincia;

d) partecipazione alla composizione di organismi collegiali operanti nella provincia, aventi compiti e funzioni di tutela degli interessi dei lavoratori;

Ritenuto che la presenza nel citato consesso, non possa discendere che da una valutazione comparativa tra Organizzazioni operanti in settori produttivi diversi, dovendo venire in rilievo in primo luogo, quello della rappresentatività intesa nel senso di assicurare in seno al Comitato la partecipazione, secondo la capienza di posti consentita, delle Associazioni maggiormente rappresentative nei settori economici interessati all'attività dell'Istituto;

Premesso che per il settore commercio la Federazione del commercio e del turismo della provincia di Bari è confluita nella Confcommercio della provincia di Bari diventandone parte integrante;

Considerato che la suddetta organizzazione risulta rappresentata in molte commissioni provinciali tra cui il Consiglio camerale della Camera di commercio con una elevata prevalenza;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dai dati acquisiti dall'Ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative nella provincia di Bari, ai fini delle nomine dei componenti del ricostituendo comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, le seguenti Organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni stesse appositamente interpellate:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Unione generale del lavoro (U.G.L.);

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali (Confindustria);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Unione provinciale agricoltori (Confagricoltura - U.P.A.);

Associazione del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese (Confcommercio);

per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti);

Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Unione provinciale sindacati artigiani (Confartigianato - U.P.S.A.);

Associazione del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese (Confcommercio);

Vista la nota dello scrivente con la quale venivano richieste le unità attribuite a ciascuna organizzazione e le situazioni di incompatibilità per conflitti istituzionali e di funzioni;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale;

Ritenuto di confermare i nominativi precedenti per tutte le associazioni che non hanno ancora provveduto a rispondere alla richiesta di designazione;

Ritenuto che, qualora dovesse essere accertata d'ufficio un'incompatibilità continuativa ed assoluta per conflitto istituzionale di interessi e di funzioni per qualcuno dei componenti designati, sarà dichiarata la decadenza d'ufficio nei modi previsti dalla normativa al riguardo;

Vista la designazione pervenuta dalla C.I.D.A. cui compete di diritto, ai sensi del decimo comma, punto 1), dell'art. 44 della sopraindicata legge n. 88/1989, un posto fra gli undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

Visto l'art. 44, comma 1, sub 4) della legge n. 88/1989 citata che prevede quale membro di diritto del comitato «il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro»;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 (regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro) che all'art. 9, comma 2, recita «La rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle norme vigenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché al capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, compete al dirigente preposto alla direzione provinciale»;

Considerato, infine, che fanno altresì parte di diritto del comitato provinciale dell'I.N.P.S., ai sensi del citato art. 44, comma 1, punti 5) e 6):

il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, il comitato provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Antonelli Maria - Terlizzi (Bari) - 17 gennaio 1949;

2) Cantatore Nicola - Ruvo di Puglia (Bari) - 12 agosto 1945;

3) Mele Francesco - Bari - 10 febbraio 1946;

4) Ruscigno Giuseppe - Ginosa (Taranto) - 25 novembre 1945;

5) Di Gennaro Dino - Corato (Bari) - 29 settembre 1957;

6) Caprio Raffaele - Bari - 23 febbraio 1948;

7) Campanella Giuseppe - Locorotondo (Bari) - 14 dicembre 1935;

8) Bevilacqua Salvatore - Minervino Murge (Bari) - 10 gennaio 1964;

9) Palmisano Giuseppe - Locorotondo (Bari) - 30 settembre 1961;

10) Verzillo Vitomarino - Bari - 26 maggio 1973;

in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

1) Schiavoni Raffaele - Bari - 3 gennaio 1942;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Bisceglie Giuseppe - Bari - 10 novembre 1953;

2) De Bellis Saverio - Bari - 1° maggio 1949;

3) Paradiso Filippo - Matera - 13 marzo 1966;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Ianniello Vincenzo - Napoli - 5 maggio 1956;

2) Laforgia Mario Bari - 19 gennaio 1959;

3) Carriera Pantaleo - Bisceglie (Bari) - 19 giugno 1956;

il dirigente preposto della direzione provinciale del lavoro di Bari ovvero suo delegato;

il direttore *protempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Bari;

il dirigente *protempore* della sede provinciale di Bari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il comitato, composto come sopra, ha la durata di quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2007

Il direttore provinciale: TOSCHES

07A04284

DECRETO 20 aprile 2007.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'apposita speciale commissione del Comitato provinciale INPS di Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, che modifica e converte il decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75, che stabilisce: «La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento.»;

Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente l'abolizione del foglio degli annunzi legali della provincia;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1989 del 19 aprile 1989, cn cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 surrichiamato;

Visto il proprio decreto n. 1736/2007 del 20 aprile 2007 di ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari;

Visto il decreto direttoriale n. 1411 del 17 febbraio 2003 di ricostituzione della speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del momitato I.N.P.S. di Bari;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita speciale commissione del comitato suddetto presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla ricostituenda speciale commissione;

Tenuto conto che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale delle organizzazioni sindacali — alle quali è stato inviato atto di interpello — viene formato sulla base dei seguenti interconnessi criteri di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni sindacali;

b) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative nella provincia;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative nella provincia di Bari, ai fini delle nomine dei componenti del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni stesse appositamente interpellate:

Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti);

Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana unione provinciale agricoltori (Confagricoltura - U.P.A.);

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale;

Ritenuto di confermare i nominativi precedenti per tutte le Associazioni che non hanno ancora provveduto a rispondere alla richiesta di designazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni della speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato stesso, i signori:

Nigro Luigi - Gallipoli (Lecce) - 1° gennaio 1953;

Ruggiero Mimmo - Fasano (Brindisi) - 3 febbraio 1957;

Marcario Giuseppe - Bitetto (Bari) - 20 settembre 1944;

Villani Vincenzo - Bari - 16 gennaio 1960.

Art. 2.

La speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ha la durata di quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2007

Il direttore provinciale: TOSCHES

07A04285

DECRETO 20 aprile 2007.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nell'apposita speciale commissione del Comitato provinciale INPS di Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, che modifica e converte il decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75, che stabilisce: «La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento»;

Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente l'abolizione del foglio degli annunzi legali della provincia;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 surrichiamato;

Visto il proprio decreto n. 1736/2007 del 20 aprile 2007 di ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari;

Visto il decreto direttoriale n. 1412 del 17 febbraio 2003 di ricostituzione della speciale commissione degli artigiani del comitato I.N.P.S. di Bari;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani nell'apposita speciale commissione del comitato suddetto presieduta rappresentante degli artigiani in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla ricostituenda speciale commissione;

Tenuto conto che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale delle organizzazioni sindacali — alle quali è stato inviato atto di interpello — viene formato sulla base dei seguenti interconnessi criteri di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni sindacali;

b) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative nella provincia;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative nella provincia di Bari, ai fini delle nomine dei componenti del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni stesse appositamente interpellate:

Confederazione generale italiana dell'artigianato unione provinciale sindacati artigiani (Confartigianato - U.P.S.A.);

Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.);

Confederazione autonoma sindacati artigiani (Casartigiani);

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale;

Decreta:

Sono nominati rappresentanti degli artigiani della speciale commissione delcomitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato stesso, i signori:

Speranza Gianvito - Lucera (Foggia) - 10 febbraio 1963;

Bastiani Francesco - Bitonto (Bari) - 3 marzo 1949;

Manzionna Vincenzo - Triggiano (Bari) - 17 maggio 1948;

Ramunno Carlo Antonio - Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) - 5 ottobre 1942.

Art. 2.

La speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari degli artigiani ha la durata di quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2007

Il direttore provinciale: TOSCHES

07A04286

DECRETO 20 aprile 2007.

Nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nell'apposita speciale commissione del Comitato provinciale INPS di Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, che modifica e converte il decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75, che stabilisce: «La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento.»;

Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente l'abolizione del foglio degli annunzi legali della provincia;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 surrichiamato;

Visto il proprio decreto n. 1736/2007 del 20 aprile 2007 di ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari;

Visto il decreto direttoriale n. 1413 del 17 febbraio 2003 di ricostituzione della speciale commissione degli esercenti attività commerciali del comitato I.N.P.S. di Bari;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nell'apposita speciale commissione del comitato suddetto presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla ricostituenda speciale commissione;

Tenuto conto che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale delle organizzazioni sindacali — alle quali è stato inviato atto di interpello — viene formato sulla base dei seguenti interconnessi criteri di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni sindacali;

b) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative nella provincia;

Premesso che la Federazione del commercio e del turismo della provincia di Bari è confluita nella Confcommercio della provincia di Bari diventandone parte integrante;

Considerato che la suddetta organizzazione risulta rappresentata in molte commissioni provinciali tra cui il Consiglio camerale della camera di commercio con una elevata prevalenza;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative nella provincia di Bari, ai fini delle nomine dei componenti del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni stesse appositamente interpellate:

Associazione del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie Imprese (Confcommercio);

Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche dei servizi (Confesercenti);

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale;

Ritenuto di confermare i nominativi precedenti per tutte le associazioni che non hanno ancora provveduto a rispondere alla richiesta di designazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli esercenti attività commerciali della speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso, i signori:

Florio Rossana - Bari - 27 gennaio 1973;

Laudisa Patrizia - Bari - 25 luglio 1950;

Volpicella Leonardo - Bari - 9 luglio 1980;

Caggiano Nicola - Altamura (Bari) - 10 settembre 1954.

Art. 2.

La speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari degli esercenti attività commerciali ha la durata di quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2007

Il direttore provinciale: TOSCHES

07A04287

DECRETO 26 aprile 2007.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione per l'integrazione salariale degli operai agricoli, presso l'INPS di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
REGGENTE DEL LAVORO
DI TREVISO

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 che dispone miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali e dà disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto in particolare l'art. 14 della stessa legge, il quale prevede la nomina da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di una commissione deliberante istituita presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997, con il quale sono stati unificati gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono state istituite le direzioni provinciali del lavoro;

Visto il proprio provvedimento n. 827 del 18 febbraio 2005, con il quale è stata ricostituita la Commissione per l'integrazione salariale degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato;

Vista la nota del 22 marzo 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha designato il dott. Mario Lemmi, già membro supplente, quale rappresentante effettivo in sostituzione del dott. Maurizio Mangiameli, dimissionario e il dott. Luigi Mosena, quale rappresentante supplente;

Decreta:

Il dott. Mario Lemmi, gia rappresentante supplente, viene nominato membro effettivo della Commissione per l'integrazione salariale degli operai agricoli, in sostituzione del dott. Maurizio Mangiameli, dimissionario e il dott. Luigi Mosena viene nominato membro supplente, entrambi in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 26 aprile 2007

p. *Il direttore provinciale reggente:* PARRELLA

07A04283

DECRETO 3 maggio 2007.

Determinazione delle tariffe minime orarie di facchinaggio, nella provincia di Pesaro e Urbino, per l'anno 2007.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342;

Vista la circolare ministeriale della Direzione generale dei rapporti di lavoro Div. V prot. n. 25157/70-DOC del 2 febbraio 1995;

Vista altresì la circolare ministeriale della Direzione generale dei rapporti di lavoro n. 39 del 18 marzo 1997;

Rilevata la necessità di provvedere all'aggiornamento delle tariffe minime delle operazioni di facchinaggio espletate da facchini liberi o associati nella provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il precedente decreto in materia n. 8 del 24 ottobre 2005, relativo al biennio 2005/2006;

Consultate le parti istituzionali, imprenditoriali e sindacali di cui alla su citata circolare n. 39/1997;

Preso atto che, rispettivamente, la variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai risulta essere del 2% per il periodo settembre 2005/agosto 2006 e che il tasso di inflazione programmato per l'anno 2007 risulta essere pari all'1,7%;

Decreta:

La tariffa minima oraria delle operazioni di facchinaggio, eseguita in economia, è determinata in € 17,50 per l'anno 2007.

Il tariffario minimo di facchinaggio, per l'anno 2007, è fissato nella misura risultante dall'allegato prontuario.

Pesaro, 3 maggio 2007

Il direttore provinciale: SABBATUCCI

ALLEGATO

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

tariffe approvate con decreto n°4 del 03/05/2007

PRODOTTI ALIMENTARI		EURO	UNITÀ DI RIFERIMENTO
1	merci alla rinfusa	0,4376	AL QUINTALE
2	merci in sacchi	0,5908	AL QUINTALE
3	merci in casse	0,5908	AL QUINTALE
4	merci in barili o fusti	0,6783	AL QUINTALE
5	agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinatura	0,9846	AL QUINTALE
6	dolciumi e scatolame in genere	1,2691	AL QUINTALE
7	agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati	0,7439	AL QUINTALE
8	zucchero in pacchi o in sacchi	0,6018	AL QUINTALE

PRODOTTI AGRICOLI		EURO	UNITÀ DI RIFERIMENTO
9	granone, avena, orzo e altri cereali, farina e miscela per uso zootecnico alla rinfusa	0,3173	AL QUINTALE
10	idem in sacchi	0,4486	AL QUINTALE
11	barbabietole	0,2188	AL QUINTALE
12	foraggi, paglia, crini, vegetali in balle	0,6564	AL QUINTALE
13	sansa vergine o esausta	0,3720	AL QUINTALE
14	polpe secche	0,5361	AL QUINTALE

MATERIALE DA COSTRUZIONE		EURO	UNITÀ DI RIFERIMENTO
15	legname da lavoro in genere	0,8533	AL QUINTALE
16	tronchi e travi	0,8533	AL QUINTALE
17	compensato	1,0175	AL QUINTALE
18	mattoni ripieni	0,3173	AL QUINTALE
19	mattoni refrattari	0,4376	AL QUINTALE
20	mattoni forati, tegole e affini	0,6783	AL QUINTALE
21	maioliche e affini in gabbia o pacchi	0,9300	AL QUINTALE
22	mattonelle da pavimento alla rinfusa	1,0831	AL QUINTALE
23	calce viva	0,5908	AL QUINTALE
24	cemento o similari in pacchi	0,6674	AL QUINTALE

MATERIALE DA COSTRUZIONE		EURO	UNITÀ DI RIFERIMENTO
25	sabbia o ghiaia alla rinfusa	0,7658	AL QUINTALE
26	pietrisco, graniglia e pozzolana in sacchi o alla rinfusa	0,7658	AL QUINTALE
27	rottami di marmo	0,6783	AL QUINTALE
28	marmo in grandi lastre fino a 200 Kg.	0,9300	AL QUINTALE
29	asfalto in polvere o in sacchi	0,8533	AL QUINTALE
30	asfalto in forme	0,4814	AL QUINTALE
31	manufatti in fibrocementi e affini	0,9300	AL QUINTALE
32	manufatti in plastica e sturoli	1,2801	AL QUINTALE
33	materiale igienico e sanitario	0,5908	CADAUNO
34	metalli leggeri	1,1159	AL QUINTALE
35	metalli pesanti	1,0394	AL QUINTALE
36	metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	1,1816	AL QUINTALE
37	metalli da stivare a terra	0,9190	AL QUINTALE
38	casse di vetro semplici	1,0394	AL QUINTALE
39	casse di vetro semidoppio	1,0394	AL QUINTALE
40	casse di vetro mezzocristallo	1,0394	AL QUINTALE
41	lastre di vetro alla rinfusa	1,0394	AL QUINTALE
42	rottami di vetro	0,8533	AL QUINTALE

COMBUSTILE		EURO	UNITÀ DI RIFERIMENTO
43	carbone vegetale, coke, fossile alla rinfusa e/o insaccato	0,8533	AL QUINTALE
44	polvere di carbone fossile	0,8533	AL QUINTALE
45	legna da ardere alla rinfusa	0,8096	AL QUINTALE
46	bombole di gas liquido piene	0,2188	CADAUNO
47	bombole di gas liquido vuote	0,1642	CADAUNO

	PRODOTTI CHIMICI	EURO	UNITÀ DI RIFERIMENTO
48	prodotti chimici in scatole	1,0175	AL QUINTALE
49	prodotti chimici alla rinfusa	0,4267	AL QUINTALE
50	prodotti chimici in sacchi	0,5908	AL QUINTALE
51	prodotti chimici in casse	0,6018	AL QUINTALE
52	prodotti chimici in fusti	0,6783	AL QUINTALE
53	prodotti chimici in damigiane	0,6783	AL QUINTALE
54	zolfo, calciocianammide, soda, pomice in sacchi	0,7112	AL QUINTALE

	MERCI VARIE	EURO	UNITÀ DI RIFERIMENTO
55	carta in genere imballata	1,0613	AL QUINTALE
56	cartoni sciolti in fogli grandi	1,2801	AL QUINTALE
57	cellulosa e caolini	0,6783	AL QUINTALE
58	giunco normale	1,4222	AL QUINTALE
59	giunco lungo	1,8927	AL QUINTALE
60	trucioli in legno, in balle	0,6783	AL QUINTALE
61	filati e tessuti in balle e casse fino a Kg. 150	0,8096	AL QUINTALE
62	pellami e cuoio in balle e casse fino a Kg. 150	0,8096	AL QUINTALE
63	tabacchi in casse e scatole	0,7221	AL QUINTALE
64	tabacchi in botti superiori a Kg.300	0,7877	AL QUINTALE
65	liquidi in genere in damigiane, fusti e/o botti	0,7768	AL QUINTALE
66	fusti vuoti di legno e ferro	1,0175	AL QUINTALE
67	collettame vario a forfait	1,1488	AL QUINTALE
68	ghiaccio in stecche	0,7002	AL QUINTALE
69	radiatori	1,0722	CADAUNO
70	damigiane vuote	0,1642	CADAUNO
71	bottiglie vuote fino a 1/2 litro	0,0110	CADAUNO
72	bottiglie vuote oltre il mezzo litro	0,0219	CADAUNO
73	cucine e vasche	1,4004	CADAUNO
74	frigoriferi	1,4004	CADAUNO
75	televisori	1,4004	CADAUNO
76	lavatrici e scaldabagno	1,4004	CADAUNO

	MERCI VARIE	EURO	UNITÀ DI RIFERIMENTO
77	saponi	0,8643	AL QUINTALE
78	detersivi in fustini e scatole	1,1816	AL QUINTALE
79	medicinali	1,2801	AL QUINTALE
80	spago	0,7658	AL QUINTALE
81	lana	1,0613	AL QUINTALE
82	caffè	0,6783	AL QUINTALE
83	sale in scatole	0,8533	AL QUINTALE
84	sale in sacchi	0,6018	AL QUINTALE
85	fiammiferi	0,8533	AL QUINTALE
86	pelli	0,8533	AL QUINTALE
87	scarico cartoni confezioni olio	0,1423	CADAUNO
88	cestelli latte	0,6783	AL QUINTALE
89	strumenti musicali	1,1488	
90	calzature	0,9300	AL QUINTALE
91	vernici	0,9519	AL QUINTALE
92	**LAVORI IN ECONOMIA**	17,50	ALL'ORA

	MAGGIORAZIONI PER:		
a)	insaccatura e legatura	40%	AL QUINTALE
b)	pesatura su bascula	25%	AL QUINTALE
c)	vuotatura sacchi	15%	AL QUINTALE
d)	travasatura da sacco a sacco	30%	AL QUINTALE
e)	stivaggio e distivaggio oltre mt.1,80	20%	AL QUINTALE
f)	trasporto a distanza superiore a mt.10	CONCORDARE TRA LE PARTI	
g)	trasporto a piani superiori per ogni gradino a partire dal 7°	CONCORDARE TRA LE PARTI	
h)	lavoro sotto pioggia o neve	70%	AL QUINTALE
i)	lavoro festivo	100%	AL QUINTALE
l)	lavoro serale (dalle 18 alle 22)	50%	AL QUINTALE

MAGGIORAZIONI PER:			
m)	lavoro notturno (dalla 22 ale 06)	100%	AL QUINTALE
n)	sacchi di peso inferiore a Kg.50	20%	AL QUINTALE
o)	paleggiatura e trapalatura	20%	AL QUINTALE
p)	lavori in ambienti frigoriferi	25%	AL QUINTALE
q)	carico di merce in palletts	25%	AL QUINTALE

Per le voci non contemplate si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti similari;
La presente tariffa è comprensiva di qualsiasi onere e si applica a tutti i Comuni della provincia;
In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (montacarico, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 15%;
Le presenti tariffe sono valide per ogni singola operazione;
Le suddette riduzioni non sono cumulabili

TARIFFE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI PARATURA DI BESTIAME	**IMPORTO PER IL CARICO**	**IMPORTO PER LO SCARICO**
per ogni bovino	2,4506	€ 2,4506
per ogni toro oltre 36 mesi di età	2,8445	€ 2,8445
per ogni capo suino da Kg.35 in su	1,3238	€ 1,3238

TARIFFE RELATIVE AL FACCHINAGGIO DEL GRANO	**EURO**	**UNITÀ DI RIFERIMENTO**
grano per entrata (comprensivo di maggiorazioni)	0,1969	AL QUINTALE
grano per uscita " "	0,2188	AL QUINTALE
grano con pala meccanica	0,1750	AL QUINTALE
grano con tramoggia dotata di impianti fissi	0,0875	AL QUINTALE

Indennità di attesa: *in caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali.*

07A04278

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 aprile 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Le Signorie», in Civitella Val di Chiana.

IL MINISTRO
DELLO SVILLUPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005, con il quale la società cooperativa «Le Signorie», con sede in Civitella Val di Chiana (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Vincenzo Vitale;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2006, con il quale veniva prorogato il mandato del suddetto commissario governativo per un periodo di dodici mesi;

Vista la relazione del 6 febbraio 2007, con la quale il commissario governativo chiedeva una proroga del mandato, al fine di poter iniziare l'intervento edilizio col programma di costruzione di una palazzina e ricostituire la compagine sociale disgregata;

Decreta:

I poteri conferiti al rag. Vincenzo Vitale, Commissario governativo della società cooperativa «Le Signorie», con sede in Civitella Val di Chiana (Arezzo), sono prorogati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04259

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2007.

Conferimento, al Consorzio di tutela del vino «Chianti Classico», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Vinsanto del Chianti Classico».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 ottobre 1995, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della DOC «Vin Santo del Chianti Classico»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio di tutela del vino «Chianti Classico», con sede in Radda in Chianti (Siena), via Pianigiani n. 9, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della

DOC «Vin Santo del Chianti Classico», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione dei 15 gennaio 2007 presso questo Ministero, con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 gennaio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007, concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, secondo il quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del vino «Chianti Classico», con sede in Radda in Chianti (Siena), via Pianigiani n. 9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Chianti Classico», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Vin Santo del Chianti Classico» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Vin Santo del Chianti Classico» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare le camere di commercio, I.A.A. possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Vin santo del Chianti Classico», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Vin santo del Chianti Classico», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministe-

riale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto 29 marzo 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi che saranno approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2007

Il direttore generale: La Torre

07A04203

DECRETO 9 maggio 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela dei vini Montecucco a D.O.C., in Arcidosso, dell'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 21 maggio 2003, con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela dei vini Montecucco a D.O.C., con sede in Arcidosso (Grosseto), località Colonia, presso gli uffici della Comunità montana Amiata Zona I 1 - Area Grossetana, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata in data 29 gennaio 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 18 aprile 2007 sulla richiesta in questione;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Montecucco», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio tutela dei vini Montecucco a D.O.C., con sede in Arcidosso (Gosseto), località Colonia, presso gli uffici della Comunità Montana Amiata Zona I 1 - Area Grossetana, già incaricato con il decreto 21 maggio 2003 richiamato in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini D.O.C. «Montecucco», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela dei vini «Montecucco» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela dei vini «Montecucco» e, ove sia accertata la mancanza ditali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04204

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 aprile 2007.

Modifica del decreto 28 novembre 2000, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 781 del 28 novembre 2000, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca n. S234 presentato dalla TIM S.p.a. - Telecom Italia Mobile ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 7 febbraio 2007, ed in particolare per il progetto n. S234 presentato dalla TIM S.p.a. - Telecom Italia Mobile;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dei decreti dirigenziali n. 781 del 28 novembre 2000, relativamente al suddetto progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

S234 TIM S.p.a. - Telecom Italia Mobile - Torino (Torino) - «Strumenti e tecniche per lo sviluppo dei servizi mobili multimediali.» Rispetto a quanto decretato in data: 28 novembre 2000;

Variazione della titolarità: da TIM S.p.a. - Telecom Italia Mobile a Telecom Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A04250

DECRETO 3 maggio 2007.

Modifica del decreto 17 luglio 2002, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 17 luglio 2001, ed in particolare il progetto n. 23126 presentato dalla Novuspharma S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 1033 del 17 luglio 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 23126 presentato dalla Novuspharma S.p.a così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 23 febbraio 2001;

Vista le note dell'istituto San Paolo IMI S.p.a. ora Intesa San Paolo S.p.a. e dell'esperto scientifico del 5 luglio 2005 con le quali, a seguito delle difficoltà tecnico-scientifiche non prevedibili, incontrate dall'azienda nel corso dello svolgimento della ricerca, viene comunicata l'interruzione della stessa, la quantificazioni dei costi sostenuti e la variazione della titolarità in capo alla Cell Therapeutics Europe S.r.l.;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 7 febbraio 2007, ed in particolare il progetto n. 23126 presentato dalla Novuspharma S.p.a ora Cell Therapeutics Europe S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole all'interruzione della ricerca ritenendo la stessa giustificata e alla variazione della titolarità;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1033 del 17 luglio 2002, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Preso atto della interruzione delle attività di ricerca, non dovuta a cause imputabili all'azienda, le disposizioni relative al progetto n. 23126 presentato dalla Novuspharma S.p.a ora Cell Therapeutics Europe S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1033 del 17 luglio 2002, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1033 del 17 luglio 2002, per il progetto n. 23126 presentato dalla Novuspharma S.p.a ora Cell Therapeutics Europe S.r.l. per effetto del presente decreto è diminuito di € 1.911.917,62, così come il credito agevolato che è diminuito di € 1.720.725,86.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Dec. - relativo al CTS del 07/02/2007

Ditta: Cell Therapeutics Europe S.R.L.
BRESSO - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 23126

Titolo del progetto: Nuovi composti per il trattamento dei tumori del tratto gastrointestinale.

Durata e data inizio progetto: Mesi 72 dal 02/04/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/03/2000

Costo ammesso Euro = 1.263.265,22= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.263.265,22=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 0,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.263.265,22	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =568.469,35=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =631.632,61=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4, 5 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 5 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 10 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

07A04189

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riprtate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando 38, nei giorni 11 - 12 - 13 aprile 2007, per rinnovamento tecnico dei sistemi.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0003990 del 4 aprile 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nei giorni 11 - 12 - 13 aprile 2007, al fine di poter effettuare la reingegnerizzazione delle procedure e rinnovamento tecnico dei sistemi.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 24 aprile 2007 prot. n. 1477/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 30 aprile 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A04307

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 24 aprile 2007.

Istituzione ed attivazione della sezione operativa territoriale di Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CALABRIA E LA CAMPANIA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, ed integrato con delibere del 14 dicembre 2000, del 30 gennaio 2001 e del 31 marzo 2006;

Visto il regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del 7 maggio 2001, ed in particolare il terzo comma dell'art. 6, che attribuisce alla Direzioni regionali la responsabilità della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, ed il quinto comma dell'art. 7, che prevede la possibilità di modificare l'organizzazione interna di ciascun Ufficio delle dogane con provvedimento del Direttore regionale competente;

Vista la determinazione n. 1670/UD del 28 ottobre 2005 di istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Catanzaro;

Viste le note prott. n. 4985 del 6 aprile 2007 e n. 5394 del 17 aprile 2007 del Direttore dell'Ufficio delle dogane di Catanzaro che, considerata la movimentazione commerciale che attualmente interessa il Porto di Corigliano Calabro (Cosenza) e i potenziali sviluppi dei traffici nella zona, esprime parere favorevole all'istituzione di una Sezione operativa territoriale (S.O.T.) in loco;

Considerata la necessità di assicurare una stabile presenza istituzionale dell'Agenzia delle dogane presso il porto di Corigliano Calabro, a salvaguardia degli interessi erariali e della regolarità dei traffici commerciali nella zona dell'alto Ionio;

Ravvisata, dunque, l'opportunità di attivare, a tale scopo, una Sezione operativa territoriale, dipendente dall'Ufficio delle dogane di Catanzaro, e con competenza territoriale sull'ambito portuale di Corigliano Calabro;

ASSUME

la seguente determinazione:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 2007 è istituita ed attivata, in via provvisoria, la Sezione operativa territoriale di Corigliano Calabro, dipendente dall'Ufficio delle

dogane di Catanzaro, con sede all'interno del porto di Corigliano Calabro, così come da Protocollo d'intesa del 20 febbraio 2007 stipulato dall'Agenzia delle dogane - Direzione regionale per la Calabria e la Campania - con l'Autorità portuale di Gioia Tauro.

Art. 2.

Alla Sezione operativa territoriale di Corigliano Calabro sono attribuite le competenze istituzionali in materia di dogane ed accise sull'ambito portuale di Corigliano Calabro.

Art. 3.

Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, la sezione è dotata di un proprio organico, da assegnare con separato provvedimento.

Napoli, 24 aprile 2007

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

07A04188

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 11 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Ivrea.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Torino prot. n. 11480 datata 26 aprile 2007, con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Ivrea;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di interruzione della fornitura di energia elettrica e di un sopravvenuto guasto ad una unità disco delle apparecchiature informatiche il giorno del 23 aprile 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 2 maggio 2007, prot. n. 916/07;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 23 aprile 2007, regione Piemonte: Ufficio provinciale di Torino - sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Ivrea.

La presente determina verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

L'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000.

L'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Torino, 11 maggio 2007

Il direttore regionale: ORSINI

07A04308

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 7 maggio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Bondenza» (acido ibandronico) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 149/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Bondenza» (acido ibandronico) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 29 marzo 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/266/005 3 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso 1 siringa preriempita;

EU/1/03/266/006 3 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso 4 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 marzo 2007;

Vista la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2007 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Bondenza» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale BONDENZA (acido ibandronico) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 3 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso 1 siringa preriempita - n. 036900037/E (in base 10) 136365 (in base 32);

confezione: 3 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso 4 siringhe preriempite - n. 036900049/E (in base 10) 13636K (in base 32).

indicazioni terapeutiche: «Bondenza» è indicato nel trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa, ad elevato rischio di frattura. È stata dimostrata una riduzione del rischio di fratture vertebrali; non e stata stabilita l'efficacia sulle fratture del collo del femore.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilita

La specialità medicinale «Bondenza» (acido ibandronico) e classificata come segue:

confezione: 3 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso 1 siringa preriempita n. 036900037/E (in base 10) 136365 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 92,90 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 153,32 euro.

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN;

confezione: 3 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso 4 siringhe preriempite n. 036900049/E (in base 10) 13636K (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 maggio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A04118

DETERMINAZIONE 7 maggio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Prialt» (ziconotide) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 150/2007).

Regime di rimborsabilità prezzo di vendita della specialità medicinale «Prialt» (ziconotide) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 21 febbraio 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/04/302/001 100 mcg/ml soluzione per infusione uso intratecale 1 flaconcino 1 ml;

EU/04/302/004 25 mcg/ml soluzione per infusione uso intratecale 1 flaconcino 20 ml;

EU/04/302/003 100 mcg/ml soluzione per infusione uso intratecale 1 flaconcino 5 ml.

Titolare A.I.C.: Eisai Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 marzo 2007;

Vista la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Prialt» debba venirattribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale PRIALT (ziconotide) nelle confezioni indicate vengono attribuiti seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

100 mcg/ml soluzione per infusione uso intratecale 1 flaconcino 1 ml - n. 037310012/E (in base 10) 13LMKW (in base 32);

25 mcg/ml soluzione per infusione uso intratecale 1 flaconcino 20 ml - n. 037310024/E (in base 10) 13LML8 (in base 32);

100 mcg/ml soluzione per infusione uso intratecale 1 flaconcino 5 ml - n. 037310036/E (in base 10) 13LMLN (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore severo cronico in pazienti che richiedono analgesia intratecale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialita medicinale «Prialt» (ziconotide) e classificata come segue.

Confezioni:

100 mcg/ml soluzione per infusione uso intratecale 1 flaconcino 1 ml - n. 03731 0012/E (in base 10) 13LMKW (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory: (IVA esclusa) 373,35 euro;

prezzo al pubblico: (IVA inclusa) 616,18 euro;

25 mcg/ml soluzione per infusione uso intratecale 1 flaconcino 20 ml - n. 037310024/E (in base 10) 13LML8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 1.866,75 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 3.080,91 euro;

100 mcg/ml soluzione per infusione uso intratecale 1 flaconcino 5 ml - n. 037310036/E (in base 10) 13LMLN (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 1.866,75 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 3.080,91 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1 medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale e inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni awerse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Uffciale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sara la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sara notificata alla societa titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 maggio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A04119

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 8 maggio 2007.

Modifica al decreto del 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 ed in particolare l'art. 13;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 2002 concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 5 novembre 2002;

Vista la deliberazione n. 1, allegata al verbale n. 65, adottata dal Consiglio di amministrazione in data 25 settembre 2006 relativa alla modifica del suddetto decreto del Presidente 3 ottobre 2002;

Considerato che con nota del Ministero della salute in data 30 marzo 2007 è stata comunicata, visto il parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con nota del 22 marzo 2007, l'approvazione della suddetta deliberazione, a condizione che il proposto comma 9, in aggiunta all'art. 30 di detto regolamento, venga riformulato così come segue: «Tra i componenti delle commissioni esaminatrici per le borse di studio finanziate da risorse derivanti da convenzioni anche esterne all'ISS viene nominato il responsabile scientifico della ricerca a cui si riferisce la borsa»;

Emana:

Il decreto del Presidente 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio, viene modificato in conformità all'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2007

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

«Capo II

CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

TITOLO I

NORME COMUNI ALLE DIVERSE PROCEDURE CONCORSUALI

All'art. 5 si aggiunge il seguente comma:

«6. Nei concorsi per ricercatore, collaboratore tecnico enti di ricerca e operatore tecnico, al fine di valorizzare le professionalità tecnico-scientifiche, il consiglio di amministrazione stabilisce il punteggio massimo da attribuire ai titoli di merito ed alle previste prove d'esame, determinando altresì la relativa proporzione tra i titoli e le prove d'esame.

Sono conseguentemente abrogati l'art. 13, comma 7, l'art. 18, comma 8, e l'art. 23, comma 6, del presente decreto del presidente dell'Istituto 3 ottobre 2002.».

Dopo l'art. 6 si aggiunge il seguente articolo:

«Art. 6-*bis.*

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni dei concorsi a tempo indeterminato per i profili dell'Istituto possono essere presiedute da personale appartenente all'Istituto medesimo di livello e professionalità pari a quelli richiesti negli articoli seguenti che disciplinano le singole commissioni».

Capo V

BORSE DI STUDIO

All'art. 30 è aggiunto il comma 9:

« 9. Tra i componenti delle commissioni esaminatrici per le borse di studio finanziate da risorse derivanti da convenzioni anche esterne all'Istituto superiore di sanità viene nominato il responsabile scientifico della ricerca a cui si riferisce la borsa;».

07A04315

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

DECRETO 10 aprile 2007.

Regolamento che disciplina le modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 il quale prevede che il Consiglio di amministrazione disciplini le modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture dell'Istituto;

Vista la deliberazione n. 1/2006 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 10 febbraio 2006, con la quale è stato approvato il regolamento concernente le modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture dell'Istituto;

Vista la nota del 19 febbraio 2007 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - 6/1.4.d.a.7/70-1132/P ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;

Emana

l'unito regolamento recante le modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2007

Il presidente: MOCCALDI

ALLEGATO
(alla delibera n. 1/2006 assunta dal consiglio di amministrazione in data 10 febbraio 2006)

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ PER L'ACQUISTO DI BENI, SERVIZI O FORNITURE

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Normativa applicabile

1. L'attività contrattuale dell'Istituto, oltre che dalle norme del presente regolamento, è disciplinata nei casi e nei limiti di valore prestabiliti dalle norme dell'Unione europea e di quella nazionale vigente in materia.

Art. 2.

Norme generali sull'attività contrattuale

1. Il direttore generale, entro il 31 ottobre, predispone il programma triennale dei lavori, dei beni e servizi da aggiornarsi annualmente sulla base delle linee di indirizzo fissate dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio.

2. L'indizione delle procedure concorsuali che superino la soglia comunitaria è approvata dal direttore generale il quale può stabilire, con propri atti di indirizzo, che per alcuni contratti inferiori a tale soglia sia ugualmente applicata la disciplina comunitaria.

3. Per le procedure concorsuali che superino la soglia comunitaria rientrano nelle attribuzioni del direttore generale la determinazione a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, l'espletamento dell'eventuale gara per la scelta del contraente, la determinazione delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento.

4. Al di sotto della soglia comunitaria rientrano nelle attribuzioni del titolare del centro di responsabilità la determinazione a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, l'espletamento dell'eventuale gara per la scelta del contraente, la determinazione delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento.

5. Quando la natura e l'oggetto della spesa presentino un notevole grado di complessità, anche di natura tecnica, il direttore generale può costituire, con provvedimento motivato, una apposita commissione consultiva formata da personale dell'Istituto.

6. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità, può essere annualmente affidata dal direttore generale ad un unico centro di responsabilità.

7. Per l'uso e l'acquisto di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati vengono seguite le procedure previste dalla pertinente normativa comunitaria e da quella nazionale

8. Su proposta dei titolari dei centri di responsabilità il direttore generale approva gli schemi di contratto tipo e i relativi capitolati tipo.

9. Il direttore generale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, cura la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione e dei bandi di gara indicativi con i quali si comunicano, entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, il totale delle forniture, per settori di prodotti, che si intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi.

10. È vietato l'artificioso frazionamento degli appalti allo scopo di sottrarli all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

1. Con provvedimento del direttore generale o del titolare del centro di responsabilità competente si procede alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il responsabile sovrintende al corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento, dell'eventuale pubblicazione del bando di gara, alla scelta del contraente, alla conclusione del contratto, all'esecuzione dello stesso fino al collaudo.

3. Quando la natura e l'oggetto della spesa presentino un notevole grado di complessità anche di natura tecnica il direttore generale o il titolare del centro di responsabilità può costituire con provvedimento motivato apposita commissione consultiva presieduta da un dirigente e costituita da personale in servizio nell'Istituto.

Art. 4.

Locazioni immobiliari

1. Per le locazioni di immobili, si applica la disciplina vigente in materia per le amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Contratto di leasing

1. Il ricorso al contratto di leasing è consentito quando ne è dimostrata la convenienza economica rispetto alle altre tipologie di contratto o quando sussiste la necessità e l'urgenza, in carenza di disponibilità finanziarie in conto capitale, di disporre di strumenti indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali. Tali circostanze devono risultare dalla relazione del titolare del centro di responsabilità competente, previo parere della Commissione di cui all'art. 3.

2. I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte corrente del bilancio finanziario; l'importo dell'eventuale riscatto del bene, oggetto del contratto, è a carico del competente capitolo di spesa in conto capitale.

Art. 6.

Comodato

1. Il contratto di comodato è consentito per un tempo definito e solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, fermo restando l'accertamento della convenienza economica. Tali circostanze devono risultare dalla relazione del titolare del centro di responsabilità competente.

2. I beni ricevuti in comodato sono riportati in una sezione speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti ai prezzi di mercato.

Art. 7.

Acquisto di beni, fornitura di servizi e lavori pubblici

1. Per gli appalti di lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché nel relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.

2. Per gli acquisti di beni e servizi l'ISPESL può utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a., secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, ovvero ne utilizza i parametri di prezzo/qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, oggetto delle stesse convenzioni. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

Art. 8.

Mercato elettronico

1. L'Istituto per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria può far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

Capo II

ATTIVITÀ CONTRATTUALE ORDINARIA

Art. 9.

Procedure contrattuali ordinarie

1. I contratti relativi ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere sono stipulati a seguito di una delle seguenti procedure:

a) procedure aperte;

b) procedure ristrette;

c) procedure negoziate.

2. Tali procedure sono regolate al di sotto dei limiti di valore previsti dalla normativa comunitaria dalle disposizioni del presente capo, fermo restando quanto previsto per i lavori pubblici dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni.

3. Tutti gli importi vanno considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 10.

Procedure aperte

1. La scelta del contraente mediante procedura aperta è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.

2. Il bando, in conformità ed in attuazione della determinazione di contrattare, deve indicare:

a) l'oggetto del contratto;

b) le condizioni e i requisiti per l'ammissione alla gara;

c) le modalità e i termini per la partecipazione alla gara;

d) il tipo di procedura prescelta e il criterio di aggiudicazione, nell'ambito di quelli previsti dall'art. 15, comma 3.

3. Il bando, oltre che osservare le vigenti disposizioni normative in materia di pubblicità è affisso all'albo dell'Istituto e riportato sul sito internet. Della pubblicazione è data notizia per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Art. 11.

Procedure ristrette

1. Se la procedura aperta è andata deserta o per altra ragione che sia opportunamente indicata nella deliberazione di contrattare, può farsi ricorso alle procedure ristrette nella forma della licitazione privata o dell'appalto concorso.

Art. 12.

Licitazione privata

1. La licitazione privata si svolge mediante l'invio, ai soggetti ritenuti idonei, di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stabilito. Dalla lettera di invito deve altresì risultare il criterio di aggiudicazione della gara, prescelto fra quelli indicati dall'art. 15, comma 3.

Art. 13.

Appalto-concorso

1. Qualora risulti conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione progettuale delle prestazioni da eseguire di cui siano indicate soltanto le principali caratteristiche, può farsi ricorso alla procedura dell'appalto-concorso.

2. In tal caso, i soggetti prescelti sono invitati a presentare nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto, con indicazione delle condizioni e del prezzo al quale sono disposti ad eseguirlo.

3. Salvo che non sia diversamente disposto nella deliberazione di contrattare, nel bando di gara o nelle lettere di invito, nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

Art. 14.

Individuazione dei partecipanti alle procedure ristrette

1. Ai fini della individuazione dei soggetti da invitare alla gara, può essere preventivamente adottato e pubblicato, secondo le modalità di cui all'art. 8, un bando che indica il termine entro il quale i soggetti interessati possono richiedere di essere invitati alla gara. In tal caso, i soggetti da invitare sono individuati tra quelli che ne hanno fatto richiesta in un numero che può essere contenuto entro un limite massimo fissato dal bando.

2. Qualora l'adozione di un preventivo bando di gara contrasti con l'urgenza di stipulare il contratto, ovvero il valore modesto del contratto non giustifichi le uscite di pubblicazione del bando, o per altra ragione opportunamente indicata nella deliberazione a contrattare, i soggetti da invitare sono comunque individuati assicurando la più ampia partecipazione possibile, avvalendosi, ove istituiti, di elenchi appositamente predisposti ed aggiornati con provvedimento del direttore generale.

Art. 15.

Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione

1. Le gare relative alle procedure aperte e alle procedure ristrette si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando di gara o, in mancanza, dalla lettera di invito.

2. Il direttore generale o il titolare del centro di responsabilità competente nomina con proprio provvedimento una apposita commissione.

3. La commissione di cui al comma 2 procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione in base ai seguenti criteri:

a) al prezzo più favorevole, per i contratti da cui derivi una entrata per l'Istituto, ovvero al prezzo più basso per i contratti che abbiano ad oggetto prestazioni che devono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

b) all'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica: in questi casi, nel bando di gara o nelle lettere di invito devono essere specificati i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

4. Nella procedura per appalto-concorso, acquisite le offerte, la commissione di cui al comma 2 procede all'aggiudicazione in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte. Se nessuno dei progetti risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione, non si procede all'aggiudicazione; la commissione può in tal caso proporre che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

5. Qualora talune offerte presentino carattere anomalo per il loro contenuto particolarmente favorevole all'Istituto, il soggetto offerente, su richiesta scritta della commissione di cui al comma 2 e nei termini assegnati, è tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Successivamente la commissione, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide motivatamente di ammettere o meno l'offerta.

6. Sono considerate offerte anomale quelle che risultino più basse del 30% rispetto alla media delle offerte pervenute, calcolata escludendo l'offerta più vantaggiosa e quella meno vantaggiosa.

Art. 16.

Procedure negoziate

1. È facoltà dell'Istituto ricorrere alle procedure negoziate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. In particolare, può farsi ricorso alla procedura negoziata, indipendentemente dall'importo, indicandone la ragione nella determinazione a contrattare, nelle seguenti ipotesi:

a) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire o eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

b) per l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili; in tali casi la trattativa è preceduta da un parere di congruità espresso da apposita commissione tecnica nominata dal direttore generale;

c) per l'affidamento di studi, ricerche che non rientrino nei piani di attività e nei programmi di ricerca corrente e finalizzata, consulenze o prestazioni professionali a soggetti in possesso di specifica competenza tecnica o professionale;

d) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che si siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;

e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori potrebbe comportare per l'Istituto oggettive incompatibilità tecniche.

3. Il ricorso alla procedura negoziata è ammesso altresì:

a) quando, per qualsiasi motivo, l'esito della procedura aperta o ristretta sia stato infruttuoso;

b) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, delle forniture di beni e servizi non consente l'indugio dovuto allo svolgimento di una gara;

c) per i contratti di assicurazione;

d) per acquisire i beni e le forniture necessari al funzionamento ordinario degli uffici, ivi compresi i beni strumentali;

e) per le spese relative alla gestione e all'utilizzo degli automezzi;

f) per acquisire i servizi e le forniture necessari alla gestione del patrimonio immobiliare in uso;

g) in ogni altra ipotesi, indicata ed opportunamente motivata nella deliberazione di contrattare, in cui la difficoltà di predeterminare con sufficiente precisione la prestazione oggetto del contratto rende necessaria una previa negoziazione con i soggetti interessati.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, la procedura negoziata deve svolgersi secondo modalità concorrenziali. A tal fine, devono essere compiute indagini di mercato, interpellando i soggetti iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 14, comma 2 ed acquisendo in ogni caso non meno di cinque offerte.

Art. 17.

Stipulazione e approvazione dei contratti

1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica, pubblico-amministrativa o privata entro trenta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ovvero dell'accettazione dell'offerta. I contratti sono stipulati in forma scritta, anche con scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ovvero in forma elettronica secondo la disciplina legislativa vigente.

2. Qualora entro detto termine non possa procedersi alla stipulazione del contratto per causa imputabile all'impresa aggiudicataria, il direttore generale o il titolare del centro di responsabilità competente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione o l'accettazione dell'offerta. In tal caso l'Istituto incamera la cauzione eventualmente prestata dall'impresa a garanzia della corretta e puntuale esecuzione del contratto.

3. Provvede di norma alla stipulazione, in rappresentanza dell'Istituto, un soggetto appositamente delegato dal direttore generale o dal titolare del centro di responsabilità che approva il contratto.

4. Il direttore generale nomina per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante un funzionario dell'Istituto.

5. L'approvazione dei contratti è di competenza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, del direttore generale o del titolare del centro di responsabilità competente.

6. I contratti devono avere termini, durata e condizioni in maniera certa e inequivocabile e per le spese correnti non possono superare i nove anni.

7. Nei contratti è fatto divieto di iscrivere clausole che prevedano il rinnovo tacito.

8. Le spese di copia, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti comprese quelle di registrazione sono a carico dei contraenti.

9. I contratti stipulati con società, enti, organismi pubblici e privati devono contenere l'indicazione del legale rappresentante.

10. Rientra nella responsabilità del soggetto che sottoscrive il contratto accertare la capacità del contraente ad impegnare la società.

Art. 18.

Ufficiale rogante

1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti dal funzionario designato quale ufficiale rogante o da un funzionario in veste di pubblico ufficiale.

2. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. È tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblico amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 19.

Controlli sull'esecuzione del contratto

1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera mediante collaudi e verifiche, secondo le norme stabilite dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Istituto munito della competenza tecnica necessaria o, in mancanza, da soggetti estranei nominati dal direttore generale o dal titolare del centro di responsabilità.

3. I contratti indicano le penalità previste per il mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.

Art. 20.

Collaudi

1. I lavori, le forniture ed i servizi sono sottoposti a collaudo in base alle vigenti disposizioni ed alle modalità stabilite dal contratto.

2. Il collaudo di norma è eseguito da un funzionario nominato dal direttore generale o dal titolare del centro di responsabilità. Nei casi di lavori e forniture che comportino una competenza tecnica specifica, può essere nominata dal direttore generale una commissione di collaudo.

3. Per il collaudo dei lavori, l'Istituto si avvale del proprio personale avente i requisiti previsti dall'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero di qualificato personale estraneo appositamente incaricato, ove risulti che non siano presenti nell'Istituto dipendenti in possesso di idonea professionalità.

4. Al personale estraneo all'Istituto è attribuito un compenso determinato in conformità alle statuizioni di cui all'art. 210 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con provvedimento del direttore generale.

5. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, può dettare criteri direttivi in materia.

6. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. È consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente.

8. Il collaudo e l'accertamento di conformità non possono essere eseguiti dal personale che ha stipulato il contratto o al quale è stata attribuita la sorveglianza sull'esecuzione dello stesso o che abbia svolto funzioni autorizzative, di controllo, di progettazione e di direzione.

9. Se l'importo del contratto non supera i 50.000 euro IVA esclusa, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o dipendente dell'Istituto, nominato dal titolare del centro di responsabilità.

Art. 21.

Garanzie e coperture assicurative

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le imprese devono prestare idonea cauzione ovvero rendere fideiussione per l'importo contrattuale ai sensi delle leggi vigenti ed individuata nei contratti medesimi.

2. La cauzione può essere costituita da una fideiussione bancaria o assicurativa con primario istituto.

3. La cauzione può essere omessa per i contratti di importo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.

Capo III

PROCEDURE IN ECONOMIA

Art. 22.

Spese in economia

1. Possono essere gestiti in economia, tenuto conto della loro natura, i lavori fino a 50.000, euro IVA esclusa, l'acquisto di beni e servizi fino a 130.000 euro, IVA esclusa, quando in sede di programmazione annuale non sia possibile o non risulti facilmente attuabile ovvero sia antieconomica una predefinizione analitica degli elementi necessari per l'esperimento della gara ad evidenza pubblica.

2. L'esecuzione in economia degli interventi può essere effettuata:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto amministrazione diretta - cottimo fiduciario.

3. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

4. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

5. I lavori eseguiti mediante il cottimo fiduciario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 88 e 144 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non possono comportare una spesa complessiva superiore a 200.000 euro IVA esclusa.

Art. 23.

Lavori in economia

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle vigenti disposizioni contabili in materia di impegno di spesa, nei limiti di importo di 50.000 euro IVA esclusa, i seguenti lavori:

a) lavori di manutenzione e adattamento ivi compresi i lavori necessari alle sedi dell'Istituto ed i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze adibiti ad uso degli uffici centrali e territoriali;

b) lavori di manutenzione ordinaria e adattamento, nonché i lavori necessari per le sedi dell'Istituto ed i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e territoriali, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994;

d) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

f) lavori necessari per la compilazione di progetti;

g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. Resta ferma per l'esecuzione dei lavori in economia la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni.

Art. 24.

Beni e servizi in economia

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Istituto, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

e) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

f) lavori di traduzione e interpretariato, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

g) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

i) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

j) spese di rappresentanza, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

k) spese per cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

l) spese per l'acquisto e la manutenzione di hardware quali terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

m) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

n) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

o) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino 130.000 euro IVA esclusa;

p) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

q) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

r) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

s) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

t) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

u) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

v) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;

w) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa.

2. Nessuna acquisizione di beni, servizi o esecuzione di lavori, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, può essere artificiosamente frazionata.

Art. 25.

Responsabile del servizio

1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del «budget», dal titolare del centro di responsabilità ovvero dai responsabili delle strutture territoriali nei limiti di spesa ad essi consentiti.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi ci si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 26.

Forme di pubblicità

1. L'Istituto, con avvisi pubblicati sull'albo e sul sito internet, può chiedere periodicamente agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alle procedure di spese in economia.

Art. 27.

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato sulla base di adeguate motivazioni, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro IVA esclusa.

3. Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro IVA esclusa, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

4. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

a) l'oggetto della prestazione;

b) le eventuali garanzie richieste al contraente;

c) le caratteristiche tecniche;

d) la qualità e la modalità di esecuzione;

e) i prezzi;

f) le modalità di pagamento;

g) le modalità di scelta del contraente;

h) il termine per la presentazione delle offerte;

i) il periodo in giorni di validità delle offerte;

l) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

m) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di acquisizione di un unico preventivo;

n) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;

o) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

5. L'esame del contraente avviene, di regola, in base al prezzo più basso, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito previo accertamento della congruità dei prezzi ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2.

Art. 28.

Congruità dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dall'impresa invitata è effettuata dal responsabile delle spese in economia, di cui all'art. 25, ovvero dal funzionario a tal fine da lui incaricato, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi contenuti anche dalle indagini di mercato.

2. Nei casi di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi il responsabile può richiedere un parere all'ufficio competente per materia.

Art. 29.

Ordinazione e liquidazione di beni e servizi

1. L'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata mediante contratto, oppure apposita lettera con la quale si dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

2. Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:

a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;

c) la qualità e la modalità di esecuzione;

d) gli estremi contabili (capitolo);

e) la forma di pagamento;

f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;

g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

3. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata accettazione per iscritto all'Istituto.

4. I pagamenti sono disposti entro il termine previsto dall'atto di ordinazione, di norma non superiore a trenta giorni, decorrente dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

5. Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dal responsabile del servizio.

6. I documenti di cui al comma 5 dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 30.

Verifica della prestazione

1. I beni e i servizi di cui al presente capo devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro IVA esclusa.

2. Il collaudo è eseguito da dipendenti dell'Istituto appositamente nominati dal titolare del centro di responsabilità o dal responsabile della struttura.

3. Il collaudo non può essere effettuato dai dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art. 31.

Lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, gli stessi sono effettuati per mezzo di personale dipendente.

2. Il responsabile dei lavori provvede in tali casi all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 32.

Lavori mediante cottimo fiduciario

1. L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro IVA esclusa, si può procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:

1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

3) le condizioni di esecuzione;

4) il tempo di esecuzione dei lavori;

5) le modalità di pagamento;

6) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

2. Per i lavori d'importo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto.

3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Art. 33.

Contabilizzazione dei lavori

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:

a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile delle bolle e delle relative fatture;

b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, mediante annotazioni, in stretto ordine cronologico, sul registro di contabilità come risultano dai libretti delle misure.

Art. 34.

Perizia suppletiva

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile dei lavori presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori consimili oppure ricavandoli dai listini di mercato.

2. In nessun caso la spesa complessiva può superare il limite di 200.000 euro IVA esclusa.

Art. 35.

Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con apposito atto del responsabile dell'ufficio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 36.

Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

1. I lavori sono liquidati dal responsabile dell'ufficio in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 100.000 euro IVA esclusa è in facoltà dell'Istituto disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. È vietata la corresponsione di acconti.

2. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

a) le date di inizio e fine dei lavori;

b) le eventuali perizie suppletive;

c) le eventuali proroghe autorizzate;

d) le assicurazioni degli operai;

e) gli eventuali infortuni;

f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;

g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;

h) le eventuali riserve dell'impresa;

i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

3. Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, IVA esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere *a), d)* e *g)* del presente articolo.

Art. 37.

Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile dei lavori o dal tecnico incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al titolare del centro di responsabilità competente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 38.

Provvedimenti nei casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile dei lavori o il tecnico da questi incaricato che si reca per primo sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro IVA esclusa o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile dei lavori o dal tecnico da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

4. Il responsabile dei lavori o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del direttore generale o del titolare del centro di responsabilità, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 39.

Garanzie

1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.

2. Ai sensi dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, l'appaltatore è tenuto a costituire cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori affidati, nonché a stipulare polizza assicurativa che preveda garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo e che tenga indenne l'Istituto da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Art. 40.

Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. L'Istituto, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Istituto, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso d'inadempimento grave, l'Istituto può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

3. In particolare, il responsabile delle spese con la procedura in economia determina:

— il valore della penale, espresso in percentuale, che deve essere proporzionato al valore del contratto e deve essere calcolato per giorni lavorativi di ritardo;

— il termine, da calcolarsi in giorni lavorativi, entro il quale si applica la penale per ritardata consegna dell'oggetto contrattuale;

— il termine oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno;

— la penale per l'inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarità dei beni e servizi acquisiti.

4. Qualora l'ammontare complessivo della penale da applicare ecceda il 10 per cento del valore del contratto, il responsabile può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno.

5. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 41.

Entrata in vigore

1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme dei regolamenti precedenti.

Art. 42.

Norme transitorie

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti e dell'indizione delle gare.

2. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento vengono aggiornati sulla base dei mutamenti normativi che intervengono a livello nazionale e comunitario.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

07A04293

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 maggio 2007, n. **20.**

Modalità per l'utilizzo del bonifico per effettuare i versamenti nelle tesorerie statali.

Alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
Ai titolari di conti correnti e contabilità speciali di tesoreria
Alla Banca d'Italia
All'Associazione bancaria italiana
All'Unione delle province italiane
All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
A Poste Italiane S.p.A.
All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Agli Uffici centrali di bilancio
Alle ragionerie provinciali dello Stato

Con il decreto ministeriale 293/2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 2006 è stato introdotto il bonifico bancario e postale come strumento per effettuare i versamenti nella tesoreria statale, che si aggiunge a quelli già previsti dall'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto il bonifico potrà essere utilizzato, a decorrere dal 19 giugno 2007, da tutti coloro che devono effettuare versamenti al Bilancio dello Stato o su altri conti di tesoreria, ad eccezione dei soggetti tenuti ad effettuarli attraverso girofondi di tesoreria. La Cassa depositi e prestiti potrà utilizzare il bonifico di tesoreria per effettuare pagamenti a favore di soggetti titolari di conti di tesoreria che non hanno aderito alla procedura R.I.D.

In attesa che vengano adottate nuove modalità per i versamenti fiscali e contributivi dovuti dagli enti sottoposti alla normativa di testo unico (tabella A e B della legge n. 720/1984 e successive modifiche e integrazioni), tale strumento potrà essere utilizzato dai predetti Enti per versare i contributi all'INPDAP, nonché, fermo restando il criterio del prioritario utilizzo di cui

all'art. 7 del decreto legislativo n. 279/1997, dagli enti sottoposti alla normativa di testo unico mista, per effettuare versamenti diretti al bilancio dello Stato o su altri conti di tesoreria, senza più l'obbligo di operare il girofondi.

Il bonifico di tesoreria può essere utilizzato anche per la costituzione di depositi provvisori e definitivi, purché gli elementi che devono essere indicati per la loro costituzione siano compatibili con lo standard tecnico del bonifico.

1. Elementi da indicare nella disposizione di bonifico: per consentire la corretta finalizzazione delle somme, i soggetti che effettuano il versamento con il bonifico bancario o postale dovranno indicare, nella disposizione di bonifico, i seguenti elementi:

a) coordinate bancarie in formato IBAN, ove nelle posizioni dedicate a contenere le informazioni riferite all'ABI, al CAB e al numero di conto siano indicati i seguenti valori:

codice ABI valorizzato a 1000 (identificativo della Banca d'Italia;

codice CAB impostato a 3245 (identificativo della procedura «entrate» della tesoreria;

numero di conto definito in modo da individuare anche la tesoreria destinataria;

b) causale del versamento;

c) codice fiscale del versante;

d) eventuale codice versante.

In sede di esecuzione dei bonifici, le banche e Poste S.p.A. dovranno riportare nel campo informativo «INFO-BANCA-BANCA» gli elementi di cui ai precedenti punti da *b)* a *d)* nonché la data in cui il bonifico è stato disposto, secondo il seguente criterio posizionale, separati da un asterisco:

data dell'addebito sul conto del versante ovvero del versamento allo sportello (ggmmaa);

codice fiscale-partita IVA (su 16 posizioni);

causale del bonifico (49 posizioni);

codice versante (10 posizioni);

nome e cognome/ragione sociale del versante (26 posizioni) nei casi in cui l'ordinante del bonifico sia diverso dal versante.

Nessun onere è rimesso agli operatori circa la verifica dell'indicazione di tali elementi da parte dell'ordinante e della loro correttezza.

Nella disposizione di bonifico i versanti non dovranno indicare alcuna valuta per il beneficiario, in quanto le banche e Poste Italiane S.p.A. sono obbligate a riconoscere i fondi alla Banca d'Italia entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento delle somme o di addebito del conto del debitore.

Per quanto concerne in particolare i conti di tesoreria unica di tabella A, in conseguenza della vigente normativa di tesoreria unica, l'IBAN attribuito al conto potrà essere utilizzato unicamente per effettuare bonifici che devono affluire sul sottoconto infruttifero, mentre i versamenti di somme costituenti entrate proprie dell'ente dovranno continuare ad essere effettuati a favore del tesoriere dell'ente stesso con i normali canali bancari.

Al fine di dare la massima diffusione dei predetti codici IBAN, lo scrivente provvederà a renderli disponibili sul proprio sito internet all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it. Sotto la voce Bilancio, in allegato al quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato, saranno inseriti i codici IBAN relativi ai capitoli di bilancio, mentre nell'area finanza enti decentrati - Tesoreria informatica, quelli relativi ai conti di tesoreria. Inoltre ai titolari di conti di tesoreria verrà fornito, dalla Banca d'Italia, l'IBAN attribuito al proprio conto, con l'elaborato mensile di rendicontazione mod. 56 T.

Sempre al fine della maggiore diffusione delle informazioni, si invitano la Banca d'Italia, le banche e Poste S.p.A. a favorire la conoscenza del nuovo strumento di pagamento presso il pubblico che si reca ai propri sportelli.

2. Contabilizzazione dei bonifici da parte delle Tesorerie dello Stato.

Per i versamenti effettuati con bonifico non è richiesta la compilazione della distinta di versamento mod. 124 T.

I bonifici che recano la corretta indicazione del codice IBAN sono automaticamente contabilizzati dalle Tesorerie al bilancio dello Stato o nei conti di tesoreria degli altri enti creditori.

I bonifici che non possono essere finalizzati automaticamente a causa dell'errata indicazione dell'IBAN, sono contabilizzati sull'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria competente territorialmente, se individuata attraverso l'IBAN, o altrimenti presso la tesoreria di Roma succursale. La tesoreria competente effettua gli accertamenti necessari per la corretta finalizzazione delle somme.

Decorso il secondo mese successivo a quello in cui il bonifico è stato regolato, qualora non siano stati acquisiti elementi utili per la corretta imputazione del versamento, la Tesoreria competente costituisce un deposito provvisorio per «dubbia imputazione» ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Restituzione di somme per versamenti non dovuti.

Nel caso di bonifici effettuati per versamenti non dovuti, si riportano di seguito le indicazioni da seguire ai fini della restituzione delle somme, a seconda che trattasi di:

a) versamenti per i quali sono stati costituiti depositi provvisori per «dubbia imputazione»;

b) bonifici non finalizzati e affluiti nelle contabilità speciali di cui al precedente punto 2;

c) bonifici già contabilizzati nel bilancio dello Stato o nei conti di tesoreria degli altri enti creditori.

La diversa condizione deve essere accertata dagli interessati presso la competente tesoreria.

Nel caso sub *a)*, l'interessato deve rivolgere apposita istanza alla direzione provinciale dei servizi vari territorialmente competente indicando la modalità di restituzione del deposito. Il predetto ufficio invia l'ordine di restituzione del deposito alla coesistente sezione di tesoreria che provvede alle operazioni di competenza.

Per le somme erroneamente versate ed affluite sulle contabilità speciali di cui al punto *b)* l'interessato deve presentare la richiesta di restituzione alla competente sezione di tesoreria che vi provvede previa autorizzazione della ragioneria provinciale.

Nei casi di cui al punto sub *c)*, se trattasi di somme affluite al bilancio dello Stato, l'interessato deve chiedere il rimborso all'amministrazione che le ha acquisite, che vi provvede con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato.

L'amministrazione competente per il rimborso delle somme versate in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze (capo X) è la direzione provinciale dei servizi vari.

In caso di somme versate in conto entrate a capi diversi dal capo X, se l'amministrazione competente non ha, nel proprio stato di previsione, l'apposito capitolo di spesa, la stessa amministrazione inoltra l'istanza di rimborso alla direzione provinciale dei servizi vari, affinché vi provveda.

Se la somma è invece affluita su un conto di tesoreria la restituzione va chiesta al titolare del conto.

La restituzione al versante delle somme può avvenire, a seconda della richiesta, mediante bonifico bancario o postale, ovvero con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia da spedire con «assicurata» all'indirizzo del richiedente.

Qualora l'intermediario effettui un versamento di importo non dovuto o di importo superiore a quanto dovuto, la procedura di rimborso deve essere attivata da quest'ultimo con le modalità di cui sopra, producendo idonea documentazione alle amministrazioni competenti, e nessun adempimento è richiesto al versante. In tal caso le somme sono restituite all'intermediario.

4. Effetti liberatori della ricevuta del bonifico.

La ricevuta del bonifico, o la diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche o da Poste, ha efficacia liberatoria per il debitore dalla data in cui è stato effettuato il versamento agli sportelli bancari o postali, ovvero in cui l'importo è stato addebitato sul conto del debitore. Tale data — che deve essere indicata in sede di esecuzione del bonifico nell'apposito campo informativo — viene riportata nei dati del versamento dalla tesoreria competente ad effettuare la contabilizzazione del bonifico.

Qualora il soggetto che effettua il versamento mediante bonifico si avvalga di strumenti telematici, può richiedere alla banca o a Poste, ove necessario e in aggiunta alla comunicazione prevista dal contratto disciplinante le disposizioni di pagamento tramite i predetti strumenti, ulteriore documentazione attestante l'avvenuto versamento.

A fronte di bonifici pervenuti per versamenti al bilancio dello Stato, le tesorerie stampano le relative quietanze che conservano agli atti. Non si fa luogo, invece, alla stampa di documenti di entrata per versamenti affluiti nei conti di tesoreria.

In caso di smarrimento della ricevuta di bonifico, il soggetto che ha effettuato il versamento può chiedere alla tesoreria competente che gli venga inviata la quietanza mod. 121 T. (per i versamenti affluiti al bilancio dello Stato) o l'attestazione di versamento per quelli accreditati su conti di tesoreria, comunicando il «Codice riferimento operazione» (CRO) o il «Numero di transazione» (TRN) del bonifico o in mancanza ogni altro elemento utile ad identificarlo.

5. Adempimenti da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato per i versamenti di pertinenza dei capitoli del capo X del bilancio dello Stato:

in attuazione dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del decreto ministeriale citato in premessa, il flusso informatico dei versamenti relativi ai capitoli del capo X è inviato dalla Banca d'Italia alla Ragioneria generale dello Stato, in uno con il flusso di tutti i versamenti di pertinenza del bilancio dello Stato. Le ragionerie provinciali, sulla base delle informazioni presenti nel sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, effettuano i controlli di competenza e, per i versamenti relativi ai capitoli del capo X, inseriscono nel Sistema, ove previsto, il codice versante.

6. Indicazione del codice fiscale nei versamenti effettuati presso le tesorerie:

l'art. 2, commi 2 e 3, e l'art. 3, comma 1 del decreto in oggetto estendono a tutti i versamenti effettuati presso le tesorerie l'obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto versante, già previsto dall'art. 4-*ter* della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il versamento dei tributi da parte degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica.

Il codice fiscale va indicato nella disposizione di bonifico, ovvero sui titoli di spesa emessi dalle amministrazioni, oppure sulle distinte mod. 124 T. o su altra documentazione prevista per i versamenti.

Le tesorerie riportano il codice fiscale del versante sui documenti di entrata emessi.

Le tesorerie si limitano a verificare l'esistenza del codice fiscale esclusivamente per i versamenti effettuati ai propri sportelli, respingendo quelli privi di tale codice.

Roma, 8 maggio 2007

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A04309

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 40605 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della BILLA AG S.p.A., con sede in Milano (Milano), unità di Desenzano del Garda (Brescia), per il periodo dal 25 dicembre 2006 al 24 dicembre 2007.

Con decreto n. 40606 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fraver S.p.A., con sede in Quaregna (Biella), unità di Bene Vagienna (Cuneo), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40607 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maire Engineering S.p.A., con sede in Roma, unità di Firenze, Roma, per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 40608 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nemesis S.r.l., con sede in Ossona (Milano), unità di Ossona (Milano), per il periodo dal 9 ottobre 2006 all'8 ottobre 2007.

Con decreto n. 40609 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della SITIP S.p.A., con sede in Cene (Bergamo), unità di Albino (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40610 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della UPIM S.r.l., con sede in Milano, unità di Carbonia (Cagliari) e Nuoro, per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 40611 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della UPIM S.r.l., con sede in Milano, unità di Iglesias (Cagliari), per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 40612 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ATEA S.p.A., con sede in Dronero (Cuneo), unità di Bardello (Varese), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 40613 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Molteni & C. S.p.A., con sede in Lambrugo (Como), unità di Alzate Brianza (Como) e Lambrugo (Como), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 40614 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Panini Servizi c/o Delphi S.r.l., con sede in Pisa, unità di Livorno, per il periodo dal 1º giugno 2006 al 14 maggio 2007.

Con decreto n. 40615 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Panini Servizi c/o Delphi S.r.l., con sede in Pisa, unità di Livorno, per il periodo dal 1º giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 40616 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della SOLMAG S.p.A., con sede in Mulazzano (Lodi), unità di Casei Gerola (Pavia), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40617 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Kemica S.p.A., con sede in Cornaredo (Milano), unità di Cornaredo (Milano), per il periodo dal 13 novembre 2006 al 12 novembre 2007.

Con decreto n. 40618 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cantieri Navali Termoli S.p.A., con sede in Termoli (Campobasso), unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40619 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gieffe S.r.l., con sede in Dormelletto (Novara), unità di Dormelletto (Novara), per il periodo dal 6 novembre 2006 al 5 novembre 2007.

Con decreto n. 40620 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filatura di Vitalba S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Atella (Potenza), per il periodo dal 2 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40621 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della FAEM S.r.l., con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di San Gennaro Vesuviano (Napoli), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40622 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Emmebiesse S.p.A., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40623 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della FRAMAR S.p.a., con sede in Mombello Monferrato (Alessandria), unità di Mombello Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40624 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Aticarta S.p.a., con sede in Milano, unità di Pompei (Napoli), per il periodo dal 18 ottobre 2006 al 17 ottobre 2007.

Con decreto n. 40625 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della MD Service S.r.l., con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40626 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della SAMM S.r.l., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Casale Monferrato (Alessandra), per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 settembre 2007.

Con decreto n. 40627 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lanificio di Lessona S.p.A., con sede in Lessona (Biella), unità di Masserano (Biella), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1º gennaio 2008.

Con decreto n. 40628 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della FOSPAL S.r.l., con sede in Strambino (Torino), unità di Strambino (Torino), per il periodo dall'11 dicembre 2006 al 10 dicembre 2007.

Con decreto n. 40629 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Parco Solare - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Vallo della Lucania (Salerno), unità di Vallo della Lucania (Salerno), per il periodo dall'11 dicembre 2006 al 10 dicembre 2007.

Con decreto n. 40630 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ziche Manifattura Lane S.r.l., con sede in Zanè (Vicenza), unità di Breda di Piave (Treviso), per il periodo dal 17 ottobre 2006 al 16 ottobre 2007.

Con decreto n. 40631 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bluref S.r.l., con sede in Castellanza (Varese), unità di Castellanza (Varese), per il periodo dal 15 novembre 2006 al 14 novembre 2007.

Con decreto n. 40632 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 27 settembre 2006 al 26 settembre 2007.

Con decreto n. 40633 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della T.S.M. Italia S.p.A., con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 21 dicembre 2006 al 20 dicembre 2007.

Con decreto n. 40634 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della European Components S.p.A., con sede in Assemini (Cagliari), unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 1º marzo 2006 al 24 ottobre 2006.

Con decreto n. 40635 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Atlantis La Città dell'Innovazione S.p.A., con sede in Pula (Cagliari), unità di Cagliari e Pula (Cagliari), per il periodo dal 4 febbraio 2006 al 3 febbraio 2007.

Con decreto n. 40636 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Mabitex S.p.A., con sede in Cherasco (Cuneo), unità di Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 30 novembre 2008.

Con decreto n. 40637 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Paravia International S.r.l., con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), unità di Fisciano (Salerno), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1º gennaio 2009.

Con decreto n. 40638 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Conceria Danese S.p.A., con sede in Montorso Vicentino (Vicenza), unità di Arzignano (Vicenza), e Montorso Vicentino (Vicenza), per il periodo dal 1º ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 40639 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gilardi Italia S.p.A., con sede in Coseano (Udine), unità di Coseano (Udine), per il periodo dal 18 dicembre 2006 al 17 dicembre 2007.

Con decreto n. 40640 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Umbria Olii S.p.a., con sede in Campello sul Clitunno (Perugia), unità di Campello sul Clitunno (Perugia), per il periodo dal 26 novembre 2006 al 25 novembre 2007.

Con decreto n. 40641 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della M.A.P. S.p.A., con sede in Cerano (Novara), unità di Cerano (Novara), per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 40642 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della MIVAR Società in accomandita per azioni, con sede in Milano, unità di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dall'11 settembre 2006 al 10 settembre 2008.

Con decreto n. 40643 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Z. Bavelloni S.p.A., con sede in Bregnano (Como), unità di Bregnano (Como) e Costa di Mezzate (Bergamo), per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 40644 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cotonificio Honegger S.p.A., con sede in Albino (Bergamo), unità di Albino (Bergamo), per il periodo dal 23 ottobre 2006 al 22 ottobre 2007.

Con decreto n. 40645 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per conversione aziendale della C.A.F. S.r.l., con sede in Limatola (Benevento), unità di Limatola (Benevento), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 40646 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Bulloneria Meridionale S.p.A., con sede in Lacedonia (Avellino), unità di Lacedonia (Avellino) e Roccabascerana (Avellino), per il periodo dal 19 dicembre 2004 al 18 giugno 2005.

Con decreto n. 40703 del 4 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Golden Lady Company S.p.A., con sede in Jesi (Ancona), unità di Gissi (Chieti), per il periodo dal 31 luglio 2006 al 28 luglio 2007.

Con decreto n. 40704 del 4 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mazzoni Pietro S.p.A., con sede in Roma, unità di Aymavilles (Aosta), Roma, Spoleto (Perugia), Strambino (Torino), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40710 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Bracco Imaging S.p.A., con sede in Milano, unità di Ceriano Laghetto (Milano), per il periodo dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 40711 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della C.B. Griglie S.r.l., con sede in Montirone (Brescia), unità di Montirone (Brescia), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40712 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filatura Erredi S.p.A., con sede in Gaglianico (Biella), unità di Villanova Biellese (Biella), per il periodo dal 5 settembre 2006 al 4 settembre 2007.

Con decreto n. 40713 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della GFM S.r.l., con sede in San Cataldo (Caltanissetta), unità di San Cataldo (Caltanissetta), per il periodo dal 13 ottobre 2006 al 12 aprile 2007.

Con decreto n. 40714 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Hamana S.p.A., con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40715 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Postalmarket S.p.A., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 29 maggio 2006 al 28 maggio 2007.

Con decreto n. 40716 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sit La Precisa S.p.A., con sede in Padova, unità di Padova, per il periodo dal 25 settembre 2006 al 24 settembre 2007.

Con decreto n. 40717 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Spagnesi S.p.A., con sede in Quarrata (Pistoia), unità di Quarrata (Pistoia), per il periodo dal 1º ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 40718 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Barberis c/o C.M.S. S.r.l., con sede in Cornate d'Adda (Milano), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 18 settembre 2006 al 15 settembre 2007.

Con decreto n. 40719 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Barberis c/o Carrozzeria Bertone S.r.l., con sede in Cornate d'Adda (Milano), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 11º luglio 2006 al 10 luglio 2007.

Con decreto n. 40720 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Benigno S.r.l., con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 13 novembre 2006 al 10 novembre 2007.

Con decreto n. 40721 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bonù S.r.l., con sede in Sant'Ambrogio di Torino (Torino), unità di Sant'Ambrogio di Torino (Torino), per il periodo dal 10 luglio 2006 al 9 luglio 2007.

Con decreto n. 40722 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Collins & AIkman Automotive Company Italia S.r.l., con sede in San Benigno Canavese (Torino), unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 21 novembre 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 40723 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Folco S.r.l., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Montecchio Maggiore (Vicenza), per il periodo dal 23 ottobre 2006 al 22 ottobre 2007.

Con decreto n. 40724 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Hal Knowledge Solutions S.p.A., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40725 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Hosta Italia S.r.l., con sede in Nogarole Rocca (Verona), unitàdi: Santa Lucia di Piave (Treviso), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40726 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della La Matta Confezioni Trissino S.r.l., con sede in Trissino (Vicenza), unità di Trissino (Vicenza), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40727 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della La Pulisan c/o Natuzzi S.r.l., con sede in Bari, unità di Altamura (Bari), Laterza (Taranto), Matera, Santeramo in Colle (Bari), per il periodo dal 13 ottobre 2006 al 12 ottobre 2007.

Con decreto n. 40728 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lilly Italia S.p.A., con sede in Pedrengo (Bergamo), unità di Pedrengo (Bergamo), per il periodo dal 18 dicembre 2006 al 17 dicembre 2007.

Con decreto n. 40729 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Medical S. Barbara S.r.l., con sede in Caltanissetta, unità di Caltanissetta, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40730 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mondial Lus S.p.A., con sede in Milano, unità di Saronno (Varese), per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2008.

Con decreto n. 40731 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Olivetti S.p.A., con sede in Ivrea (Torino), unità di Carsoli (L'Aquila), per il periodo dal 3 luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 40732 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ritrama S.p.A., con sede in Milano, unità di Monza (Milano), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

07A04272-07A04275

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40705 del 5 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Golden Lady Company S.p.a. Jesi (Ancona), unità di Gissi (Chieti), per il periodo dal 31 luglio 2006 al 28 luglio 2007.

Con decreto n. 40706 del 5 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mazzoni Pietro S.p.A., con sede in Roma, unità di Aymavilles (Aosta), Roma, Spoleto (Perugia) e Strambino (Torino), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40707 del 6 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Radial S.r.l., con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 1º dicembre 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 40708 del 6 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Tintes di Magnoni Erminio & C. Società in accomandita semplice, con sede in Gallarate (Varese), unità di Gallarate (Varese), per il periodo dal 17 novembre 2006 al 16 novembre 2007.

Con decreto n. 40733 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Gazzetta di Parma S.r.l., con sede in Parma, unità di Parma, per il periodo dal 15 luglio 2006 al 14 gennaio 2007.

Con decreto n. 40734 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Prae Promozione Attività Editoriale S.r.l., con sede in Trieste, unità di Trieste, per il periodo dal 15 novembre 2006 al 14 maggio 2007.

Con decreto n. 40737 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della A.G.A. Agenzia Giornali Associati (AGA) S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 40741 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Bracco Imaging S.p.A., con sede in Milano, unità di Ceriano Laghetto (Milano), per il periodo dal 1º luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 40742 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della C.B. Griglie S.r.l., con sede in Montirone (Brescia), unità di Montirone (Brescia), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40743 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Filatura Erredi S.p.A., con sede in Gaglianico (Biella), unità di Villanova Biellese (Biella), per il periodo dal 5 settembre 2006 al 4 settembre 2007.

Con decreto n. 40744 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della GFM S.r.l., con sede in San Cataldo (Caltanissetta), unità di San Cataldo (Caltanissetta), per il periodo dal 13 ottobre 2006 al 12 aprile 2007.

Con decreto n. 40745 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Hamana S.p.A., con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40746 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Postalmarket S.p.A., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 29 maggio 2006 al 28 novembre 2006.

Con decreto n. 40747 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sit La Precisa S.p.A., con sede in Padova, unità di Padova, per il periodo dal 25 settembre 2006 al 24 settembre 2007.

Con decreto n. 40748 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Spagnesi S.p.A., con sede in Quarrata (Pistoia), unità di Quarrata (Pistoia), per il periodo dal 1º ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 40749 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Barberis c/o C.M.S. S.r.l., con sede in Cornate d'Adda (Milano), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 18 settembre 2006 al 15 settembre 2007.

Con decreto n. 40750 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Barberis c/o Carrozzeria Bertone S.r.l., con sede in Cornate d'Adda (Milano), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dall'11 luglio 2006 al 10 luglio 2007.

Con decreto n. 40751 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Benigno S.r.l., con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 13 novembre 2006 al 10 novembre 2007.

Con decreto n. 40752 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bonù S.r.l., con sede in Sant'Ambrogio di Torino (Torino), unità di Sant'Ambrogio di Torino (Torino), per il periodo dal 10 luglio 2006 al 9 luglio 2007.

Con decreto n. 40753 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Collins & Aikman Automotive Company Italia S.r.l., con sede in San Benigno Canavese (Torino), unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 21 novembre 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 40754 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Folco S.r.l., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Montecchio Maggiore (Vicenza), per il periodo dal 23 ottobre 2006 al 22 ottobre 2007.

Con decreto n. 40755 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Hal Knowledge Solutions S.p.A., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40756 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Hosta Italia S.r.l., con sede in Nogarole Rocca (Verona), unità di Santa Lucia di Piave (Treviso), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40757 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Matta Confezioni Trissino S.r.l., con sede in Trissino (Vicenza), unità di Trissino (Vicenza), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40758 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Pulisan c/o Natuzzi S.r.l., con sede in Bari, unità di Altamura (Bari), Laterza (Taranto), Matera e Santeramo in Colle (Bari), per il periodo dal 13 ottobre 2006 al 15 dicembre 2006.

Con decreto n. 40759 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lilly Italia S.p.A., con sede in Pedrengo (Bergamo), unità di Pedrengo (Bergamo), per il periodo dal 18 dicembre 2006 al 17 dicembre 2007.

Con decreto n. 40760 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Medical S. Barbara S.r.l., con sede in Caltanissetta, unità di Caltanissetta, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40761 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mondial Lus S.p.A., con sede in Milano, unità di Saronno (Varese), per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2008.

Con decreto n. 40762 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Olivetti S.p.A., con sede in Ivrea (Torino), unità di Carsoli (L'Aquila), per il periodo dal 3 luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 40763 del 12 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ritrama S.p.A., con sede in Milano, unità di Monza (Milano), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40767 del 13 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa della Emmegi Agro Industriale S.r.l., con sede in Collecchio (Parma), unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 28 dicembre 2006 al 18 giugno 2007.

Con decreto n. 40770 del 13 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della O.M.S. di Tarabelli Giuseppe & C. S.r.l., con sede in Morrovalle (Macerata), unità di Morrovalle (Macerata), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 40771 del 13 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Brandt Italia S.p.A., con sede in Verolanuova (Brescia), unità di Verolanuova (Brescia), per il periodo dal 1º maggio 2006 al 30 aprile 2007.

Con decreto n. 40772 del 13 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della C.M.R.S. S.r.l., con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 18 dicembre 2006 al 17 dicembre 2007.

Con decreto n. 40773 del 13 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della SAIT S.r.l., con sede in Brandizzo (Torino), unità di Brandizzo (Torino), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1º gennaio 2008.

Con decreto n. 40774 del 13 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Mariano Campanile S.r.l., con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dall'11 gennaio 2007 al 10 gennaio 2008.

Con decreto n. 40775 del 13 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Clodiafrigo S.R.L. S.r.l., con sede in Chioggia (Venezia), unità di Chioggia (Venezia), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 40776 del 13 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Filivivi già Lanerossi Filati S.r.l., con sede in Milano, unità di Piovene Rocchette (Vicenza), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40780 del 17 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Domino S.r.l., con sede in Spilimbergo (Pordenone), unità di Spilimbergo (Pordenone), per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 40781 del 17 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa della Lares Cozzi S.p.A., con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 29 settembre 2006 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 40782 del 17 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria della Lares Cozzi S.p.A., con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 40783 del 17 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa della Cit Viaggi S.p.A., con sede in Milano, unità di Abano Terme (Padova), Avellino, Montecatini Terme (Pistoia), Belluno, Benevento, Como, Ferrara, Firenze, Genova, Lodi, Merano - Meran (Bolzano), Milano, Milano, Modena, Montesilvano (Pescara), Parma, Roma c/o CONI, Roma c/o Ministero affari esteri, Roma c/o Ministero infrastrutture, Roma, Sassuolo (Modena), Tradate (Varese), Trento, Varese e Venezia, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 40786 del 17 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cartiere Burgo S.p.A., con sede in Verzuolo (Cuneo), unità di Avezzano (L'Aquila), Marzabotto (Bologna), Chieti, Duino-Aurisina (Trieste), Duino-Aurisina (Trieste), Lugo di Vicenza (Vicenza), San Mauro Torinese (Torino), Sora (Frosinone), Tolmezzo (Udine), e Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Per l'unità di Marzabotto (Bologna), il trattamento è concesso limitatamente per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 18 giugno 2006.

Con decreto n. 40789 del 20 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Iner S.r.l., con sede in Albano Laziale (Roma), unità di Albano Laziale (Roma), per il periodo dal 22 novembre 2006 al 21 novembre 2007.

Con decreto n. 40791 del 20 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Tecar S.p.A., con sede in Benevento, unità di Ponte (Benevento), per il periodo dal 10 luglio 2006 al 9 luglio 2007.

Con decreto n. 40793 del 20 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cotrafo S.r.l., con sede in Napoli, unità di Scafati (Salerno), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 40794 del 20 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della PANT. COM S.r.l., con sede in Tolentino (Macerata), unità di Comunanza (Ascoli Piceno), per il periodo dal 12 settembre 2006 all'11 settembre 2007.

Con decreto n. 40795 del 20 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Linificio e Canapificio Nazionale S.p.A., con sede in Milano, unità di Fossalta di Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40796 del 20 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Bossi S.p.A., con sede in Cameri (Novara), unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 5 dicembre 2006 al 4 dicembre 2007.

Con decreto n. 40797 del 20 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Lisi S.r.l., con sede in Vinovo (Torino), unità di Vinovo (Torino), per il periodo dal 6 novembre 2006 al 05 novembre 2007.

Con decreto n. 40798 del 20 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Tecarb S.r.l., con sede in Teano (Caserta), unità di Teano (Caserta), per il periodo dal 9 marzo 2007 all'8 marzo 2008.

07A04273

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40768 del 13 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Nogara S.p.A., con sede in Creazzo (Vicenza), unità di Creazzo (Vicenza), per il periodo dal 12 ottobre 2006 all'11 ottobre 2007.

Il presente decreto, inoltre, annulla il decreto direttoriale n. 39910 del 5 dicembre 2006, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 40769 del 13 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Cartiera Rossi S.p.A., con sede in Arsiero (Vicenza), unità di Arserio (Vicenza), per il periodo dal 16 novembre 2006 al 15 novembre 2007.

Il presente decreto, inoltre, annulla il decreto direttoriale n. 40507 del 12 marzo 2007, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 40790 del 20 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della COM CIR S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 12 gennaio 2007 all'11 gennaio 2008.

Il presente decreto, inoltre, annulla il decreto direttoriale n. 40508 del 12 marzo 2007, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 40792 del 20 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Pontaccio (già Manifattura F.lli Suppa) S.p.A., con sede in Cerreto Castello (Biella), unità di Cerreto Castello (Biella), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 28 febbraio 2008.

Il presente decreto, inoltre, annulla il decreto direttoriale n. 38519 del 26 aprile 2006, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

07A04274

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40735 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 marzo 2007 della Società Cooperativa 19 Luglio, con sede in Taranto, unità di San Giorgio Ionico (Taranto) e Taranto.

Con decreto n. 40736 del 12 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987 per il periodo dal 27 novembre 2006 al 26 maggio 2008, noncé concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 27 novembre 2006 al 26 maggio 2007 della Grafiche Milani, con sede in Milano, unità di Milano.

07A04276

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Con decreto n. 40738 del 12 aprile 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 2 maggio 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area dei comuni di Sasso Marconi - Marzabotto (Bologna);

imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'autostrada Milano-Napoli. Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello;

tratto Sasso Marconi-La Quercia. Lotti 1 e 3.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 40764 del 12 aprile 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 2 maggio 2006 al 1° novembre 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 40739 del 12 aprile 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 13 gennaio 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Ercolano (Napoli);

imprese impegnate nei lavori inerenti la realizzazione dell'opera pubblica denominata «Villa Aprile» di Ercolano, facente parte del piano di recupero del Miglio d'Oro.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 40765 del 12 aprile 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 13 gennaio 2006 al 12 aprile 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 40740 del 12 aprile 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 30 novembre 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Roma;

imprese impegnate nei lavori di realizzazione delle linea ferroviaria alta velocità - Penetrazione urbana nodo ferroviario di Roma e la tratta AV/AC Roma-Napoli. Lotti 2 - 3.1 - 3.2 - 4.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 40766 del 12 aprile 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 30 novembre 2005 al 29 maggio 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

07A04277

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 18 dicembre 2006 recante «Aggiornamento della procedura di emergenza climatica»

In calce al decreto 18 dicembre 2006 recante: «Aggiornamento della procedura di emergenza climatica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2007, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei Conti il 4 aprile 2007, ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 282».

07A04314

Autorizzazioni al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'Organismo Sicurcert S.r.l., in Pistoia.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 2 maggio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo Sicurcert S.r.l., con sede legale in via Spontini, 10 - Pistoia, acquisita in atti di questo Ministero in data 19 luglio 2006, prot. n. 43196, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo Sicurcert S.r.l., con sede legale in via Spontini, 10 - Pistoia, acquisita in atti di questo Ministero in data 5 marzo 2007, prot. n. 12503, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo Sicurcert S.r.l., con sede legale in via Spontini, 10 - Pistoia, ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26 giugno 2006, di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 14 marzo 2007, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 14 marzo 2007, prot. n. 14998;

L'Organismo SICURCERT S.r.l., con sede legale in via Spontini, 10 - Pistoia,è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 2 maggio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo ISET Istituto servizi europei tecnologici S.r.l., con sede legale in via Ciro Menotti, 10 - Concordia (Modena), acquisita in atti di questo Ministero in data 2 ottobre 2006, prot. n. 56069, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo ISET Istituto servizi europei tecnologici S.r.l., con sede legale in via Ciro Menotti, 10 - Concordia (Modena), acquisita in atti di questo Ministero in data 2 marzo 2007, prot. n. 12212, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo ISET Istituto servizi europei tecnologici S.r.l., con sede legale in via Ciro Menotti, 10 - Concordia (Modena), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 14 marzo 2007, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 14 marzo 2007, prot. n. 14998;

L'organismo Sicurcert S.r.l., con sede legale in via Spontini, 10 - Pistoia,è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili decritti al punto 3.4.7.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A04235-07A04236

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Nošovické Kysané Zelí», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 102 del 5 maggio 2007, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), presentata dall'associazione Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti ortofrutticoli e cereali allo stato fresco o trasformati, denominato Nošovické Kysané Zelí».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A04310

Domanda di registrazione della denominazione «Carne de Bísaro Transmontano» o «Carne de Porco Transmontano», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 89 del 24 aprile 2007, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), presentata dall'ANCSUB - Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria delle carni fresche, denominato «Carne de Bísaro Transmontano» o «Carne de Porco Transmontano».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A04311

Domanda di modifica della denominazione «Olives Noires de Nyons», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea Serie C 89 del 24 aprile 2007, la domanda di modifica di un elemento del disciplinare della denominazione registrata «Olives Noires de Nyons».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A04312

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Individuazione di associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 18 aprile 2007 l'associazione denominata «Accademia Kronos», con sede legale in Ronciglione (Viterbo), via A. da Sangallo n. 10 e sede operativa in Viterbo, via delle Piaggiarelle n. 4, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

07A04190

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ethrane»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 943 del 23 aprile 2007

Medicinale: ETHRANE.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina), codice fiscale 00076670595.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023112028 - «soluzione pressurizzata per inalazione» flacone 250 ml security lock, varia in:

A.I.C. n. 023112028 - «250 ml liquido per inalazione» flacone 250 ml security lock;

A.I.C. n. 023112030 - flacone 300 ml, varia in:

A.I.C. n. 023112030 - «300 ml liquido per inalazione» flacone 300 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A04230

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ossitocina Mayne Pharma»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 944 del 23 aprile 2007

Medicinale: OSSITOCINA MAYNE PHARMA.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli, codice fiscale 04953180967.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 032872018 - «5 Ul/1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso e intramuscolare» 6 fiale da 1 ml, varia in:

A.I.C. n. 032872018 - «5 UI/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A04231

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Plasmasafe»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 949 del 23 aprile 2007

Medicinale: PLASMASAFE.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga (Lucca), località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli, cap. 55020 - codice fiscale 01779530466.

Variazione A.I.C.: modifica elle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito - Riduzione del periodo di Validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa al periodo/condizioni di conservazione:

da: 2 anni a T inferiore/uguale -30 ^{0}C;

a: 4 anni a T inferiore/uguale -18 ^{0}C,

relativamente alla confezione sottoelencata

A.I.C. n. 033369012 - «soluzione per infusione» 1 sacca da 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04232

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Microser»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 950 del 23 aprile 2007

Medicinale: MICROSER.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43, cap. 20149 - codice fiscale 04485620159.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti - Altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti:

da: cellulosa microcristallina 82,0 mg; silice precipitata 16,0 mg; talco 11,0 mg; amido di mais 83,0 mg; povidone 20,0 mg;

a: cellulosa microcristallina 136,0 mg; silice precipitata 15,0 mg; talco 7,0 mg; mannitolo 70,0 mg; acido citrico anidro 4,0 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022628010 - «8 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 022628022 - «8 mg comprese» 40 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 022628034 - «8 mg comprese» 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «8 mg compresse» 30 compresse (A.I.C. n. 022628010) e «8 mg comprese» 40 compresse (A.I.C. n. 022628022), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A04233

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ferro Gluconato»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 957 del 23 aprile 2007

Medicinale: FERRO GLUCONATO.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31, cap. 20124 - codice fiscale 12432150154.

Variazione A.I.C.: modifica dimensione lotti del prodotto finito fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell'A.I.C. - modifica minore della produzione del prodotto finito - sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche - sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule - sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti - sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina E-Pharma Trento S.p.a., sita in via Provina n. 2 - Trento, per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione:

da: FERRO GLUCONATO;

a: FERRO GLUCONATO EG,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035366018 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04234

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2007, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2006	Aprile	127,4	2,0	3,7
	Maggio	127,8	2,2	3,9
	Giugno	127,9	2,1	3,7
	Luglio	128,2	2,1	3,9
	Agosto	128,4	2,1	3,9
	Settembre	128,4	2,0	3,9
	Ottobre	128,2	1,7	3,7
	Novembre	128,3	1,7	3,6
	Dicembre	128,4	1,7	3,6
	Media	*127,8*		
2007	Gennaio	128,5	1,5	3,7
	Febbraio	128,8	1,5	3,6
	Marzo	129,0	1,5	3,6
	Aprile	129,2	1,4	3,4

07A04387

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-114) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 5 1 8 *

€ 1,00